

SET INFORMATIVO

Sara Bi-Fuel PIR

**PIANO DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR),
costituito da un Contratto di Assicurazione Multiramo,
a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi**

Il presente documento è composto da:

- KID
- DIP Aggiuntivo IBIP
- Informativa precontrattuale sulla Sostenibilità
- Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario
- Modulo di Proposta/Polizza
- Informativa Privacy

Il Contraente deve ricevere dall'Impresa il presente **Set Informativo** prima della sottoscrizione del contratto

ultimo aggiornamento dei dati: **04/07/25**

COME È STRUTTURATO IL SET INFORMATIVO

Il documento precontrattuale da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto è il Set Informativo, composto dai documenti qui elencati:

- **KID - Documento contenente le informazioni chiave:** il documento che fornisce informazioni che permettono di comparare questo con altri prodotti di investimento presenti sul mercato assicurativo, per **Sara Bi-Fuel PIR** è previsto un solo KID
- **DIP Aggiuntivo IBIP:** il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al KID, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
- **Informativa precontrattuale sulla Sostenibilità:** il documento che fornisce informazioni ai sensi dell'art.8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 ("SFDR")
- **Condizioni di Assicurazione:** l'insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione, il **Glossario** è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione
- **Modulo di Proposta/Polizza:** il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio annuo costante - o rata di premio - ovvero premio unico di perfezionamento.
- **Informativa Privacy:** il documento che informa sul Regolamento generale sulla protezione dei dati.

DOVE TROVARE IL SET INFORMATIVO

I vari documenti che compongono il **Set Informativo** vengono:

- consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
 - pubblicati su www.sara.it, nella pagina dedicata al prodotto.
-

Scopo

Il presente documento fornisce informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento assicurativo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti di investimento.

Prodotto: Sara Bi-Fuel PIR (tariffa 163)

Nome dell'ideatore del prodotto: Sara Vita Spa - Gruppo Sara, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001

Sito web: www.sara.it

Numero verde: per ulteriori informazioni chiamare il numero verde Sara 800.095.095 (lun-ven 8,30-19)

CONSOB è responsabile della vigilanza di Sara Vita in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave

Data di realizzazione del presente documento: 15/01/2025.

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

Cos'è questo prodotto?

TIPO: Sara Bi-Fuel PIR è un prodotto di investimento assicurativo di tipo Multiramo:

- a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi
- appartenente ai contratti di Assicurazione sulla Vita in forma di Vita Intera
- collegato alla Gestione Separata **FONDO PIÙ** e al Fondo Interno Assicurativo **SARA PMI ITALIA**.

TERMINE: Sara Bi-Fuel PIR è un prodotto a Vita Intera, di conseguenza il contratto termina al momento in cui avviene il decesso dell'Assicurato. Sara Vita non è autorizzata a estinguere unilateralmente il contratto, che si estingue soltanto il caso di recesso, riscatto o decesso dell'Assicurato.

OBIETTIVI: Sara Bi-Fuel PIR mira ad incrementare il valore del capitale investito scegliendo strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria (tra cui "strumenti finanziari qualificati" conformi a quanto richiesto dalla normativa in materia di PIR) ed è rivolto a coloro che intendono mantenere l'investimento per almeno 10 anni. Il prodotto prevede una allocazione predefinita dell'investimento: i premi corrisposti al netto del caricamento - sia il premio unico che gli eventuali versamenti aggiuntivi - vengono ripartiti tra le due gestioni degli investimenti, secondo la composizione di seguito illustrata:

FONDO PIÙ	SARA PMI ITALIA
30%	70%

Relativamente alla quota parte dell'investimento destinata a **FONDO PIÙ**:

- il rendimento finanziario annuo viene riconosciuto al contratto sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato
- è prevista la **garanzia della restituzione del capitale assicurato** (misura annua di rivalutazione minima garantita)
- è previsto il **consolidamento annuo delle rivalutazioni** attribuite al contratto, che, una volta accreditate ad esso, restano definitivamente acquisite.

Relativamente alla quota parte dell'investimento destinata a **SARA PMI ITALIA**:

- essa va a costituire il capitale variabile, funzione del numero e del valore unitario delle quote possedute
- il valore unitario delle quote - il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione - è **valorizzato settimanalmente**, tutti i mercoledì, considerando tutte le attività che vi sono conferite al netto di tutte le eventuali passività, spese e oneri.

INVESTITORI AL DETTAGLIO CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO: Sara Bi-Fuel PIR è un prodotto di investimento a Vita Intera adatto ad un Investitore che presenta le seguenti caratteristiche:

- tipologia di Investitore: deve essere una persona fisica
- obiettivo dell'Investitore: crescita del capitale
- caratteristiche del prodotto ricercate dall'Investitore: un investimento ottenibile attraverso un mix predefinito tra Gestione Separata e Fondi Interni. Gli investimenti in Sara Bi-Fuel PIR sono, in ogni caso, indirizzati verso piccole e medie imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, conformemente alla normativa sui Piani Individuali di Risparmio (PIR)
- profilo dell'Investitore, in un orizzonte temporale lungo: conoscenza ed esperienza in materia di investimenti buona, con una conoscenza media in materia di investimenti e un'esperienza ridotta in prodotti o strumenti finanziari; situazione finanziaria tale da non avere necessità di garanzia finanziaria e che quindi possono sostenere una perdita anche integrale del capitale; tolleranza al rischio medio-bassa, con disponibilità ad accettare fluttuazioni di entità medio-bassa dell'investimento
- sostenibilità: il prodotto è destinato ad un Investitore interessato a prodotti che includono i rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2019/2088 (SFDR) o che non hanno particolari preferenze di sostenibilità.

Date le sue caratteristiche e il suo orizzonte temporale, è adatto ad un Assicurato che, alla data di decorrenza del contratto, abbia un'età massima di 75 anni.

Infine, il prodotto è rivolto a un Investitore per il quale la presenza di una copertura demografica più ampia rispetto alla maggiorazione caso morte prevista dal prodotto risulta irrilevante.

PRESTAZIONE ASSICURATIVA E COSTI: la prestazione di Sara Bi Fuel PIR è la **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**, che si ottiene come somma del **capitale assicurato** - riferito alla componente Rivalutabile - in vigore alla data del decesso e del **capitale variabile** - riferito alla componente Unit - valorizzato il giorno di riferimento utile per la richiesta di liquidazione, a cui si aggiunge la maggiorazione ottenuta applicando al capitale variabile una percentuale che decresce al crescere dell'età dell'Assicurato alla data del decesso.

Il valore della prestazione è riportato nella sezione **Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?** considerando il versamento di un premio unico di **Euro 10.000**, di cui il rischio biometrico è pari a **Euro 0** e l'impatto nullo del premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandata pari a 10 anni. L'importo del premio investito è pari a **Euro 9.800**. Il prodotto è a Vita Intera, di conseguenza non è prevista una scadenza.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore sintetico di rischio



L'indicatore sintetico di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto almeno fino al termine del periodo di detenzione raccomandato, pari a 10 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello **3 su 7**, che corrisponde alla classe di rischio **medio-bassa**.

Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello **medio-basso** e che è **molto improbabile** che le cattive condizioni di mercato influenzino la nostra capacità di pagarvi quanto dovuto.

In caso di **liquidazione della prestazione caso morte** avete diritto alla restituzione di almeno il **30%** del capitale investito (misura annua di rivalutazione minima garantita); è previsto, inoltre, il **consolidamento annuo delle rivalutazioni** attribuite al contratto, che, una volta accreditate ad esso, restano definitivamente acquisite. In caso di **liquidazione per riscatto** avete diritto alla restituzione di almeno il **30%** del capitale investito (misura annua di rivalutazione minima garantita), al netto delle eventuali commissioni di uscita. Qualsiasi importo superiore a quello indicato e qualsiasi rendimento aggiuntivo dipendono dalla performance futura del mercato e sono incerti.

In caso di uscita anticipata fare riferimento, per le penali di riscatto - commissioni di uscita - alla sezione **Per quanto tempo devo detenerlo?**

Posso ritirare il capitale prematuramente?

Scenari di performance

Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni Esempio di investimento: € 10.000 Premio assicurativo € 0		In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Scenari di sopravvivenza				
Minimo	Importo minimo monetario	€ 2.880	€ 2.940	€ 2.940
Stress	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 5.860	€ 5.640	€ 4.710
	Rendimento medio per ciascun anno	-41,44%	-10,84%	-7,26%
Sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 8.300	€ 9.190	€ 10.280
	Rendimento medio per ciascun anno	-17,05%	-1,68%	0,28%
Moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 9.970	€ 11.730	€ 14.240
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,32%	3,24%	3,60%
Favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	€ 13.440	€ 14.730	€ 17.980
	Rendimento medio per ciascun anno	34,44%	8,05%	6,04%
Scenario di morte				
Evento assicurato	Possibile rimborso a favore dei vostri Beneficiari al netto dei costi	€ 10.530	€ 12.150	€ 14.340

Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura e sono stati elaborati sulla base di simulazioni dei rendimenti attesi.

Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole presentano una diversa probabilità stimata di verificarsi. Per i tre scenari la probabilità che si verifichi un risultato peggiore di quello rappresentato è pari rispettivamente al 10%, al 50% e al 90%.

Cosa accade se Sara Vita Spa non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Essendo **FONDO PIÙ** e **SARA PMI ITALIA** delle speciali forme di gestione degli investimenti costituite attraverso un **patrimonio separato dalle altre attività dell'Impresa**, in caso di nostra insolvenza (come Impresa) gli attivi a copertura degli impegni da essi detenuti saranno utilizzati per soddisfare - con priorità rispetto a tutti gli altri nostri creditori - il credito derivante dal vostro contratto, al netto delle eventuali spese necessarie alla procedura di liquidazione. Non esiste alcun sistema di garanzia pubblico o privato che vada a compensare - parzialmente o totalmente - le eventuali perdite.

Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su **Sara Bi-Fuel PIR (tariffa 163)**, o che lo vende, potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento.

Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell'investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:

- **nel 1° anno:** recupero dell'importo investito ipotizzando un rendimento annuo dello **0 %**; **per il periodo di detenzione raccomandato:** si ipotizza la performance relativa allo **scenario moderato**
- **Euro 10.000 di investimento:**

	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 5 anni	In caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi totali	€ 573	€ 1.109	€ 2.188
Incidenza annuale dei costi (*)	5,9%	2,1% ogni anno	1,9% ogni anno

(*) dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene **nel periodo di detenzione raccomandato**, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 5,5% prima dei costi e al 3,6% al netto dei costi. I costi sopra riportati includono tutti i costi di questa opzione di investimento. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto (distributore) per coprire i servizi che fornisce. L'importo verrà comunicato al Contraente.

Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		Incidenza annuale dei costi in caso di disinvestimento dopo 10 anni
Costi di entrata	costo applicato all'importo pagato al momento della sottoscrizione, che comprende eventuali costi di distribuzione	0,2%
Costi di uscita	costo applicato al vostro investimento prima che vi venga pagato	0,0%
Costi correnti registrati ogni anno		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi	costi applicati al valore dell'investimento all'anno	1,7%
Costi di transazione	stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda dell'importo che viene acquistato e venduto	0,0%
Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni		
Commissioni di performance	costi applicati in base alla performance realizzata dall'investimento	0,0%

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Periodo di detenzione raccomandato: 10 anni

La scelta di utilizzare questo periodo di detenzione si basa sia sulla rischiosità dell'investimento che sulle caratteristiche proprie di **Sara Bi-Fuel PIR**, per il quale il disinvestimento anticipato - prima dei 5 anni - preclude il raggiungimento del beneficio fiscale previsto dalla normativa in materia di PIR. In caso di riscatto, oltre alla richiesta di liquidazione, dovranno essere consegnati all'Intermediario (distributore), ovvero inviati direttamente all'Impresa, ovvero all'Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e a individuare gli aventi diritto. Il prodotto è riscattabile **trascorsi interamente 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto. Nel caso in cui voi riscattiate il contratto prima del termine del tunnel delle commissioni di uscita - di cui di seguito - l'impatto dell'uscita anticipata potrebbe comportare un valore di riscatto inferiore a quanto sarebbe corrisposto dopo il tunnel. Relativamente alla quota parte dell'investimento destinata a **FONDO PIÙ**: per la **liquidazione in caso di riscatto totale** è prevista sia la garanzia di restituzione del capitale assicurato (misura annua di rivalutazione minima garantita) - al netto delle eventuali commissioni di uscita - che il consolidamento annuo. Relativamente alla quota parte dell'investimento destinata a **SARA PMI ITALIA**: dovete essere consapevoli che - non essendoci alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo - resta a vostro carico il rischio di oscillazione nel tempo del valore unitario delle quote e in caso di liquidazione per riscatto la prestazione complessiva potrebbe risultare inferiore a quanto corrisposto. Di seguito si illustrano le commissioni di uscita applicate in casi di disinvestimento anticipato:

periodo interamente trascorso, almeno	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni e oltre
commissione di uscita	3%	2%	1%	-

Si rimanda alla sezione **Quali sono i costi?** per avere informazioni sui costi applicati e per verificare l'impatto di tali commissioni per periodi di detenzione diversi.

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, il servizio assicurativo o i sinistri, devono essere inoltrati per iscritto:

- a mezzo posta: **Sara Vita Spa** - Funzione Reclami, Via Po 20, 00198 Roma, Italia
- a mezzo fax: **Sara Vita Spa** - Direzione Affari Legali e Societari - Funzione Reclami, fax 06.8475259
- via e-mail: gest.reclami@sara-vita.it.

I reclami possono essere inoltrati anche compilando il *form* presente nella apposita sezione dedicata ai reclami presente nel sito dell'Impresa www.sara.it. L'Impresa è tenuta a dare una risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Altre informazioni pertinenti

Caratteristiche dei PIR (alla data di redazione del presente KID): il Contraente è persona fisica, anche minore, che non esercita attività di impresa e risiede nel territorio dello Stato, il Contraente è titolare di un solo PIR e non è permessa la condivisione del PIR con altri soggetti, il contratto è mantenuto per almeno 5 anni al fine di beneficiare dell'agevolazione fiscale prevista, il computo del quinquennio è riferito anche ad ogni versamento aggiuntivo, l'ammontare massimo dei versamenti nel corso di ciascun anno solare deve essere di Euro 40.000 l'ammontare massimo dei versamenti complessivamente corrisposti deve essere di Euro 200.000 e la tipologia degli investimenti deve essere conforme a quanto richiesto dalla normativa in materia di PIR.

Il presente documento deve essere letto congiuntamente al Set Informativo - di cui è parte integrante - insieme al DIP Aggiuntivo IBIP e alle Condizioni di Assicurazione. Sul nostro sito: www.sara.it, nella pagina dedicata a **Sara Bi-Fuel PIR**, è reso disponibile il Set Informativo del prodotto, comprensivo dei Regolamenti di **FONDO PIÙ** e **SARA PMI ITALIA**. Sempre nel sito sono pubblicati l'ultimo rendiconto annuale e l'ultimo prospetto riportante la composizione di **FONDO PIÙ** e il rendiconto annuale di **SARA PMI ITALIA**.

Inoltre, sempre nel sito Sara Vita - sezione DOCUMENTI, nella pagina dedicata al prodotto - è possibile consultare il grafico a barre relativo allo storico dei rendimenti per [SARA PMI ITALIA](#).

Assicurazione in forma di Vita Intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP Aggiuntivo IBIP)



Prodotto: SaraBi-Fuel PIR (tariffa 163)

Contratto: Multiramo

Rami Assicurativi: I - III

Data di aggiornamento del DIP Aggiuntivo IBIP: 30/05/2025
ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel Documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle garanzie finanziarie, alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi e alla loro incidenza sulla performance del prodotto, nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Sara Vita Spa, sede legale e direzione generale: Via Po 20 - 00198 Roma; tel. 06.84.751- sito internet: www.sara.it - e-mail: saravita@sara.it, info@sara.it e PEC: saravita@sara.telecompost.it. **Sara Vita Spa**, di seguito indicata anche come Impresa, fa parte del Gruppo Sara - iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi al numero 001 - ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia. L'Impresa è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con DMICA n.16724 del 20/06/86 e risulta iscritta all'Albo delle imprese assicurative al numero 1.00063. Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato, l'ammontare del **patrimonio netto** è pari a **Euro 156.862.923,53**, mentre il **risultato economico di periodo** è pari a **Euro 9.214.251,59**. Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'**indice di solvibilità** (solvency ratio) dell'Impresa è pari a **443,3%**.

Si rinvia alla **relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)** disponibile sul sito internet www.sara.it.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto

Sara Bi-Fuel PIR è un prodotto di assicurazione a Vita Intera, a **premio unico** e con possibilità di **versamenti aggiuntivi**.

Sara Bi-Fuel PIR è costituito da un **Piano di risparmio a lungo termine - PIR** introdotto dalla normativa italiana con la Legge di Bilancio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Per questa tipologia di contratto il **Contraente coincide con l'Assicurato** (di seguito le due figure vengono indicate anche distintamente). Il contratto è valido per tutta la vita dell'Assicurato e offre una prestazione in capitale collegata ai risultati di una:

- **componente Rivalutabile** collegata ai risultati della Gestione Separata **FONDO PIÙ**
- **componente Unit** direttamente collegata al valore delle quote dei Fondi Interni **SARA PMI ITALIA**.

Ciascun versamento, al netto dei caricamenti, viene allocato tra le due componenti, Rivalutabile e Unit, come illustrato di seguito:

- **30%** nella Gestione Separata **FONDO PIÙ**
- **70%** nel Fondo **SARA PMI ITALIA**.

Entrambe sono gestioni patrimoniali separate e autonome dalle altre attività dell'Impresa, disciplinate da un apposito Regolamento.



Quali sono le prestazioni assicurative e le opzioni non riportate nel KID?

La **prestazione** prevista dal contratto, come indicato anche nel KID, è la **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**, data dalla somma di:

- **capitale assicurato rivalutato** - per la quota parte investita nella componente Rivalutabile - per il quale sono previsti sia la **garanzia di minimo** che il **consolidamento annuale**
- **capitale variabile** - per la quota parte investita nella componente Unit - per il quale **non viene offerto alcun consolidamento o garanzia di capitale o di rendimento minimo**, essendo il valore unitario delle quote dipendente, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie sottostanti, di cui esse sono rappresentazione.

Relativamente alla sola componente Unit è prevista una **maggiorazione caso morte**. Trascorsi **6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto il Contraente può richiedere la liquidazione del valore di **riscatto**, parziale o totale.

L'Impresa mette a disposizione, nel sito www.sara.it:

- nella [pagina dedicata alle Gestioni Separate di Sara Vita](#), il Regolamento di FONDO PIÙ
- nella [pagina dedicata ai Fondi Interni di Sara Vita](#), il Regolamento di SARA PMI ITALIA.

Inoltre, nelle rispettive pagine è possibile consultare sia l'andamento negli anni della Gestione Separata, che l'andamento storico delle quotazioni del Fondo Interno e gli ultimi rendiconti disponibili.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non sono previste esclusioni alla garanzia della copertura assicurativa.



Ci sono limiti di copertura?

È previsto un **periodo di limitazione e sospensione** della garanzia in caso di decesso dell'Assicurato, definito **Carenza**, relativamente alla sola maggiorazione caso morte afferente alla componente Unit.



Quanto e come devo pagare?

Premio

Il contratto prevede il pagamento di un **premio unico**, determinato dal Contraente in base ai suoi obiettivi di prestazione; per la sua determinazione non rileva alcuna componente demografica e/o caratteristica prettamente assicurativa (età, stato di salute, abitudini di vita, attività professionali e sportive svolte dall'Assicurato).

Fin dal giorno successivo della data di perfezionamento del contratto, è possibile corrispondere dei **versamenti aggiuntivi** (l'Impresa si riserva il diritto di accettare o meno ogni richiesta).

Gli importi minimi e massimi dei versamenti sono illustrati di seguito:

tipologia di premio	importo minimo	importo massimo, ai sensi della normativa sui PIR (alla data di redazione del presente documento)
premio unico	Euro 5.000	- Euro 40.000: nel corso di ciascun anno solare - Euro 200.000: complessivamente in corso di contratto
versamenti aggiuntivi	Euro 2.000	

La modalità di pagamento è tra quelle previste nel quadro della normativa vigente.

La modalità di pagamento prevista è scelta tra: assegno bancario, postale o circolare non trasferibile, ordine di bonifico, pagamento elettronico o altro mezzo di pagamento bancario o postale.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.

Non è ammesso in alcun caso il pagamento dei premi in contanti.



A chi è rivolto questo prodotto?

Sara Bi-Fuel PIR è un prodotto di investimento a Vita Intera adatto ad un Investitore che presenta le seguenti caratteristiche:

- **tipologia di Investitore:** deve essere una persona fisica
- **obiettivo dell'Investitore:** crescita del capitale
- **caratteristiche del prodotto ricercate dall'Investitore:** un investimento ottenibile attraverso un mix predefinito tra Gestione Separata e Fondi Interni. Gli investimenti in **Sara Bi-Fuel PIR** sono, in ogni caso, indirizzati verso piccole e medie imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia, conformemente alla normativa sui Piani Individuali di Risparmio (PIR)
- **profilo dell'Investitore, in un orizzonte temporale lungo:**
 - conoscenza ed esperienza in materia di investimenti **buona**, con una conoscenza **media** in materia di investimenti e un'esperienza **ridotta** in prodotti o strumenti finanziari
 - situazione finanziaria tale da **non avere necessità di garanzia finanziaria e che quindi possono sostenere una perdita anche integrale del capitale**
 - tolleranza al rischio **medio-bassa**, con disponibilità ad accettare fluttuazioni di entità **medio-bassa** dell'investimento
- **sostenibilità:** il prodotto è destinato ad un Investitore interessato a prodotti che includono i rischi di sostenibilità nelle scelte di investimento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2019/2088 (SFDR) o che non hanno particolari preferenze di sostenibilità.

Sara Bi-Fuel PIR, date le sue caratteristiche e il suo orizzonte temporale, è adatto ad un Assicurato che, alla data di decorrenza del contratto, abbia un'età massima di 75 anni.

Infine, il prodotto è rivolto a un Investitore per il quale la presenza di una copertura demografica più ampia rispetto alla maggiorazione caso morte prevista dal prodotto risulta irrilevante.



Quali sono i costi?

Ad integrazione delle informazioni presenti nel KID, si indicano di seguito i costi a carico del Contraente:

- **costi applicati al rendimento di FONDO PIÙ:** la **commissione di gestione** - definita anche **rendimento trattenuto** - è pari a:
 - **1,3%** nei casi in cui il tasso medio di rendimento annuo risulti superiore o pari all'1,3%
 - un valore inferiore all'1,3% nei casi in cui il tasso medio di rendimento annuo sia inferiore all'1,3% e sia prevista la garanzia di minimo.

La **misura annua di rivalutazione** è il valore riconosciuto annualmente al contratto ed è ottenuta sottraendo al tasso medio di rendimento annuo la commissione di gestione.

Relativamente alla garanzia di minimo è prevista una **misura annua di rivalutazione minima garantita - pari allo 0%**.

È previsto il **consolidamento annuale del capitale**

- **costi applicati al rendimento di SARA PMI ITALIA:** la **commissione di gestione** applicata al valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno (NAV) è pari all'**1,8%** su base annua
- **costi per riscatto (parziale e totale):** i costi del riscatto - definiti anche **commissioni di uscita** - sono espressi in percentuali di riduzione della prestazione e sono funzione del periodo interamente trascorso tra la data di decorrenza e la data di ricevimento della richiesta di riscatto. Il riscatto è possibile trascorsi interamente **6 mesi** dalla data di decorrenza, trascorsi interamenti **3 anni** non è prevista alcuna commissione di uscita
- **costi di intermediazione:** alla data di redazione del presente DIP Aggiuntivo IBIP, sulla base dei valori medi desunti dall'analisi

del portafoglio in essere, la quota parte dei costi percepita dall'Intermediario - con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto - risulta essere pari a circa il 32,83%. Il dato non tiene conto di eventuali rappels e partecipazioni agli utili.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

IVASS o CONSOB	Nel caso in cui il reclamo presentato all'Impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06 42133206, pec ivass@pec.ivass.it , secondo le modalità indicate su: www.ivass.it o alla CONSOB via Giovanni Battista Martini 3, 00198 Roma, fax 06 8416703 - 06 8417707, pec consob@pec.consob.it , secondo le modalità indicate su: www.consob.it .
---------------------------	---

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione di controversie	In caso di controversie riferite alla quota parte della prestazione afferente al Fondo Interno, componente Unit, il Contraente può rivolgersi anche all'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF). Si rimanda al sito di ACF www.acf.consob.it per le informazioni di dettaglio sui tempi e le modalità del reclamo. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/info/fin-net .

QUALE REGIME FISCALE SI APPLICA?

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le informazioni che seguono fanno riferimento alla normativa fiscale in vigore alla data di redazione del presente documento e applicabile al Contraente - ovvero al Beneficiario - che, al momento della stipulazione del contratto, risulta essere residente o avere sede legale in Italia. Il trattamento fiscale dipende, in ogni caso, dalla situazione individuale del soggetto. Detraibilità fiscale dei premi: sul versamento corrisposto - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - non si prevede alcuna detrazione. Imposta sui premi: ogni versamento ogni versamento corrisposto non è soggetto ad alcuna imposta. Tassazione delle somme assicurate: Sara Bi-Fuel PIR rientra tra i Piani di risparmio a lungo termine - PIR, di conseguenza, ai sensi della normativa, è prevista la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento, dunque, la totale esenzione dalla tassazione sul rendimento. Nel caso in cui il contratto non risulti nel tempo conforme alla normativa in materia di PIR, le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita: ● se corrisposte a seguito di riscatto - sia totale che parziale - (al Contraente) costituiscono reddito imponibile per la sola quota ottenuta come differenza, se positiva - definita rendimento - tra il valore di riscatto e l'ammontare dei versamenti corrisposti (quest'ultimo eventualmente riproporzionato in caso di precedenti riscatti parziali) e sono soggette ad un'imposta sostitutiva, la cui aliquota è attualmente pari al 26% ● se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato (al Beneficiario persona fisica) si applica la medesima modalità di tassazione prevista in caso di riscatto e sono esenti dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) Con riferimento a Sara Bi-Fuel PIR, in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto viene mantenuta la totale esenzione dalla tassazione sul rendimento anche per quei premi per i quali - al momento del decesso - non siano trascorsi i 5 anni di detenzione minima. In termini generali l'aliquota dell'imposta sostitutiva è al massimo il 26%, essendo variabile tra il 12,5% e il 26% in funzione del peso dei Titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi a copertura delle riserve matematiche. L'imposta sostitutiva non è applicabile nel caso in cui il soggetto percepisca la prestazione nell'esercizio della propria attività commerciale. Oneri fiscali: gli oneri fiscali di legge relativi al contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari designati e/o del vincolatario. La totalità delle liquidazioni previste dal contratto si intendono al lordo degli oneri fiscali, quando presenti. Imposta di bollo: il contratto, relativamente alla sola componente Unit, è soggetto ad un'imposta di bollo calcolata annualmente nella misura dello 0,2% sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari (di cui al comma 2-ter dell'art.13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72). L'imposta di bollo viene calcolata al termine di ciascun anno solare e applicata al momento della liquidazione: recesso, riscatto totale o parziale, decesso dell'Assicurato.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET PERSONALE AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088

Fondi Interni collegati ai Prodotti di Investimento Assicurativo di Sara Vita:

Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità, ovvero le tematiche ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali relativi agli investimenti, al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per l'Impresa, gli stakeholder, l'ambiente e la Società. In particolare, il Gruppo si è dotato di una Politica in materia di investimenti responsabili, i cui principi sono consultabili al seguente link: www.sara.it/sostenibilita.

Il Gruppo Sara ha posto attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità dalla quale non emergono impatti rilevanti sui rendimenti a livello di portafoglio.

Il Gruppo Sara ha individuato regole e impegni, con l'obiettivo di raggiungere un'elevata qualità degli asset investiti in termini di sostenibilità. La strategia di investimento sostenibile è implementata differenziando gli approcci per tipologia di strumento finanziario ed emittente.

Per gli Emittenti Governativi, si ritiene prioritario investire in Paesi che rispettano le principali norme e standard internazionali al fine di valorizzare l'impegno delle nazioni su temi di carattere ambientale, sociale e di governance. In particolare l'attenzione è posta sui Paesi che non hanno ratificato l'accordo di Parigi, classificati ad alto rischio dal FAFT (Financial Action Task Force), che non hanno ratificato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che non hanno aderito alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento o che non hanno aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC).

Per gli Emittenti Corporate è prevista l'adozione di criteri di esclusione che limitano l'universo investibile escludendo ex-ante l'investimento in società che operano in determinati settori quali, ad esempio, gioco d'azzardo, tabacco, produzione di armi non convenzionali e intrattenimento per adulti. Oltre al principio di esclusione ed a limitazioni settoriali, la performance ESG degli emittenti è valutata attraverso l'analisi del rating ESG.

Per gli O.I.C.R. è prevista la verifica dell'adesione ai Principi per l'Investimento Responsabile - PRI, l'analisi del rating ESG e la preferenza di asset classificati come art. 8 ed art. 9 secondo la normativa SFDR. Per i F.I.A. la preferenza di gestori o sottoscrittori dei principi PRI e di asset classificati come art. 8 ed art. 9 secondo la normativa SFDR.

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) disciplina - tra l'altro - gli adempimenti informativi che i prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l'ambiente e la società.

Relativamente ai Fondi Interni collegati ai Prodotti di Investimento Assicurativo di Sara Vita non si adottano politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina di tale Regolamento ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Gli investimenti sottostanti ai Fondi Interni non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/852 Regolamento Tassonomia -Taxonomy Regulation - TR. In virtù dell'attenzione del Gruppo Sara alle tematiche ESG, Sara Vita analizza e monitora i principali effetti negativi, con l'obiettivo di una graduale diminuzione di tali effetti. In linea con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, Sara Vita provvede a calcolare annualmente i PAI previsti dalla normativa di riferimento.

Si intende per **investimento sostenibile** un investimento in un'attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale o sociale, a condizione che tale investimento non arrechi un danno significativo a nessun obiettivo ambientale o sociale e che l'Impresa beneficiaria degli investimenti rispetti prassi di buona governance

La **tassonomia dell'UE** è un sistema di classificazione istituito dal regolamento (UE) 2020/852, che stabilisce un elenco di **attività economiche ecosostenibili**. Tale regolamento non comprende un elenco di attività economiche socialmente sostenibili. Gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale potrebbero non risultare allineati alla tassonomia

Nome del Prodotto: FONDO PIÙ

Identificativo della persona giuridica: Sara Vita Spa
codice LEI: 8156004371CB0C756296

Caratteristiche ambientali e/o sociali

Questo prodotto finanziario ha un obiettivo di investimento sostenibile?



☐ Sì



☒ No

☐ Effettuerà una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale: pari al(lo) __%

- ☐ in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
- ☐ in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE

☐ Effettuerà una quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo sociale: pari al(lo) __%

☐ Promuove caratteristiche ambientali /sociali (A/S) e, pur non avendo come obiettivo un investimento sostenibile, avrà una quota minima del(lo) __ di investimenti sostenibili

- ☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
- ☐ con un obiettivo ambientale in attività economiche che non sono considerate ecosostenibili conformemente alla tassonomia dell'UE
- ☐ con un obiettivo sociale

☒ Promuove caratteristiche (A/S) ma non effettuerà alcun investimento sostenibile



Quali caratteristiche ambientali e/o sociali sono promosse da questo prodotto finanziario?

La **Gestione Separata FONDO PIÙ** promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una loro combinazione in conformità con l'art. 8 SFDR. Nello specifico, la Gestione Separata integra criteri ESG nella gestione degli investimenti, escludendo emittenti che non rispondono in modo adeguato ai requisiti di sostenibilità individuati. Sono privilegiati emittenti con performance ESG elevate, nonché strumenti finanziari che hanno un impatto positivo e misurabile a livello ambientale e/o sociale, in aggiunta a un ritorno finanziario sostenibile.

● Quali indicatori di sostenibilità sono utilizzati per misurare il rispetto di ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?

FONDO PIÙ è qualificata come prodotto ex art. 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali o una loro combinazione.

La gestione promuove caratteristiche ambientali e sociali attraverso:

- regole di esclusione normative e settoriali
- limiti alla possibilità di investire in strumenti finanziari corporate con scoring ESG medio-basso o privi di scoring
- limiti alla possibilità di investire in strumenti finanziari corporate con scoring ESG medio-basso o privi di scoring.

Gli indicatori di **sostenibilità** misurano in che modo sono rispettate le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario

I principali effetti

negativi sono gli effetti negativi più significativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità relativi a problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva

- **Quali sono gli obiettivi degli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare e in che modo l'investimento sostenibile contribuisce a tali obiettivi?**

FONDO PIÙ promuove anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

- **In che modo gli investimenti sostenibili che il prodotto finanziario intende in parte realizzare non arrecano danno significativo a nessun obiettivo di investimento sostenibile sotto il profilo ambientale o sociale?**

FONDO PIÙ promuove, tra le altre, anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

In che modo si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

FONDO PIÙ non persegue obiettivi di investimento sostenibile, di conseguenza non si è tenuto conto degli indicatori degli effetti negativi sui fattori di sostenibilità.

In che modo gli investimenti sostenibili sono allineati con le linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e con i Principi guida delle Nazioni Unite su Imprese e diritti umani? Descrizione particolareggiata:

FONDO PIÙ promuove anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

La tassonomia dell'UE stabilisce il principio "non arrecare un danno significativo", in base al quale gli investimenti allineati alla tassonomia non dovrebbero arrecare un danno significativo agli obiettivi della tassonomia dell'UE, ed è corredata di criteri specifici dell'UE.

Il principio "non arrecare un danno significativo" si applica solo agli investimenti sottostanti il prodotto finanziario che tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili. Gli investimenti sottostanti la parte restante di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell'Unione per le attività economiche ecosostenibili.

Nessun altro investimento sostenibile deve arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o sociali



Questo prodotto finanziario prende in considerazione i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità?

- ☒ **Sì**, FONDO PIÙ considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità (PAI, "principal adverse sustainability impact") attraverso la verifica di indicatori di natura ambientale e sociale coerenti con la politica di gestione adottata.

I PAI selezionati intendono quantificare in che misura le decisioni di investimento adottate potrebbero impattare negativamente su aspetti di natura ambientale e sociale

- ☐ **No**

Di seguito l'elenco minimo dei PAI che vengono analizzati per FONDO PIÙ, differenziati per tipologia di investimento:

EMITTENTI CORPORATE:

INDICATORI AMBIENTALI:

- impronta carbonica
- intensità carbonica
- esposizione ad imprese attive nel settore dei combustibili fossili.

INDICATORI SOCIALI:

- violazioni dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite e delle linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) destinate alle imprese multinazionali
- mancanza di procedure e di meccanismi di conformità per monitorare la conformità ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e alle linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali
- esposizione ad armi controverse.

EMITTENTI GOVERNATIVI:

- intensità di GHG
- Paesi che beneficiano degli investimenti soggetti a violazioni sociali.

**Qual è la strategia di investimento seguita da questo prodotto finanziario?**

FONDO PIÙ può investire prevalentemente in Titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE e, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni.

FONDO PIÙ promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

La strategia di investimento guida le decisioni di investimento sulla base di fattori quali gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio

Le prassi di **buona governance** comprendono solide strutture di gestione, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali

● **Quali sono gli elementi vincolanti della strategia di investimento utilizzati per selezionare gli investimenti al fine di rispettare ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse da questo prodotto finanziario?**

La strategia di investimento responsabile, adottata per soddisfare le caratteristiche ambientali o sociali promosse da FONDO PIÙ, si fonda su criteri di selezione degli investimenti, distinti in investimenti diretti e indiretti.

Con riferimento agli investimenti diretti FONDO PIÙ adotta criteri di esclusione dal perimetro di investimento delle aziende operanti in determinati settori e dei paesi che non rispettano le principali norme e trattati internazionali in ambito ESG.

Per gli investimenti diretti in titoli obbligazionari governativi, sono esclusi tutti gli investimenti nei paesi che non hanno aderito alle seguenti norme e trattati internazionali:

- Paesi che non hanno ratificato l'accordo di Parigi
- Paesi classificati ad alto rischio dal FATF
- Paesi che non hanno ratificato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- Paesi che non hanno aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC).

Sono esclusi gli investimenti diretti in titoli Azionari e Corporate Bond di:

- Società produttrici di tabacco
- Società produttrici di armi non convenzionali
- Società che operano nel gioco azzardo
- Società che operano nel settore dell'intrattenimento per adulti
- Società con più del 15% dei ricavi provenienti dalla produzione di energia basata su combustibili fossili (carbone termico, combustibile liquido e gas naturale)
- Società con più del 10% del fatturato proveniente dall'estrazione di oil&gas mediante tecniche non convenzionali (mediante lo sfruttamento di sabbie bituminose, scisti bituminosi, gas di scisto, olio di scisto, gas di giacimenti di carbone e metano da giacimenti di carbone).

L'insieme dei titoli diretti, con esclusione dei titoli governativi, deve rispettare i seguenti vincoli di rating (fonte MSCI):

- il portafoglio deve avere un rating ESG medio minimo pari a BBB
- il totale dei titoli con rating ESG inferiore a BB o privi di rating ESG non può superare il 15% dell'asset class.

Con riferimento agli investimenti indiretti:

- si privilegiano gli investimenti in OICR e FIA classificati art. 8 o art. 9 ai sensi SFDR
- la percentuale di OICR e FIA gestiti da SGR aderenti ai PRI (Principles for Responsible Investment) deve essere pari ad almeno l'80% del totale degli investimenti indiretti.

● **Qual è il tasso minimo impegnato per ridurre la portata degli investimenti considerati prima dell'applicazione di tale strategia di investimento?**

Non è previsto un tasso minimo di riduzione degli investimenti considerati prima dell'applicazione della strategia di investimento.

● **Qual è la politica per la valutazione delle prassi di buona governance delle Imprese beneficiarie degli investimenti?**

L'analisi delle pratiche di governance delle aziende oggetto di investimento è già

integrata nella strategia di gestione del prodotto, che richiede il rispetto di un rating minimo di portafoglio di livello BBB e l'esclusione di emittenti con elevata esposizione ai rischi ESG. Il rating MSCI rappresenta infatti un giudizio complessivo nei confronti dell'emittente e comprende, oltre alle valutazioni su tematiche ambientali e sociali, anche un giudizio sulle prassi di buona governance dell'emittente.



Qual è l'allocazione degli attivi programmata per questo prodotto finanziario?

FONDO PIÙ deve effettuare investimenti allineati alle caratteristiche ambientali e sociali per un ammontare minimo del 70% del valore di mercato del portafoglio.

Risultano allineate alle caratteristiche ambientali e sociali:

- Titoli diretti governativi che rispettano i criteri di esclusione individuati
- Titoli azionari e obbligazionari corporate che rispettano le regole di esclusione individuate e con un rating ESG minimo almeno pari a BB
- Fondi art 8 e art 9 di SGR firmatarie dei PRI (Principles for Responsible Investment)

L'allocazione degli attivi descrive la quota di investimenti in attivi specifici

Le attività allineate alla tassonomia sono espresse in percentuale di:

- **fatturato**: quota di entrate da attività verdi delle Imprese beneficiarie degli investimenti
- **spese in conto capitale (CapEx)**: investimenti verdi effettuati dalle Imprese beneficiarie degli investimenti, ad es. per la transizione verso un'economia verde
- **spese operative (OpEx)**: attività operative verdi delle Imprese beneficiarie degli investimenti

Per conformarsi alla tassonomia dell'UE, i criteri per il **gas fossile** comprendono limitazioni delle emissioni e il passaggio all'energia da fonti rinnovabili o ai combustibili a basse emissioni di carbonio entro la fine del 2035.



#1 Allineati con caratteristiche A/S comprende gli investimenti del prodotto finanziario utilizzati per rispettare le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario.

#2 Altri comprende gli investimenti rimanenti del prodotto finanziario che non sono allineati alle caratteristiche ambientali o sociali, né sono considerati investimenti sostenibili.

La categoria **#1 Allineati con caratteristiche A/S** comprende:

- la sottocategoria **#1A Sostenibili**, che contempla gli investimenti sostenibili con obiettivi ambientali sociali
- la sottocategoria **#1B Altre caratteristiche A/S**, che contempla gli investimenti allineati alle caratteristiche ambientali o sociali che non sono considerati investimenti sostenibili

• In che modo l'utilizzo di strumenti derivati rispetta le caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?

FONDO PIÙ non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche. Dal momento in cui l'utilizzo di derivati è consentito solo per fini di copertura, si deduce che le caratteristiche ambientali e sociali siano automaticamente rispettate anche per la porzione di derivati in portafoglio.



In quale misura minima gli investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale sono allineati alla tassonomia dell'UE?

FONDO PIÙ promuove, tra le altre, anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.

• Il prodotto finanziario investe in attività connesse al gas fossile e /o all'energia nucleare che sono conformi alla tassonomia dell'UE?

☐ **Si**
Gas fossile
Energia nucleare
☒ **No**

Per l'**energia nucleare** i criteri comprendono norme complete in materia di sicurezza e gestione dei rifiuti

Le attività abilitanti consentono direttamente ad altre attività di apportare un contributo sostanziale a un obiettivo ambientale

Le attività di transizione sono attività per le quali non sono ancora disponibili alternative a basse emissioni di carbonio e che presentano, tra gli altri, livelli di emissione di gas a effetto serra corrispondenti alla migliore prestazione

I due grafici che seguono mostrano in verde la percentuale minima di investimenti allineati alla tassonomia dell'UE. Poiché non esiste una metodologia adeguata per determinare l'allineamento delle obbligazioni sovrane^(*) alla tassonomia, il primo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia in relazione a tutti gli investimenti del prodotto finanziario comprese le obbligazioni sovrane, mentre il secondo grafico mostra l'allineamento alla tassonomia solo in relazione agli investimenti del prodotto finanziario diversi dalle obbligazioni sovrane.

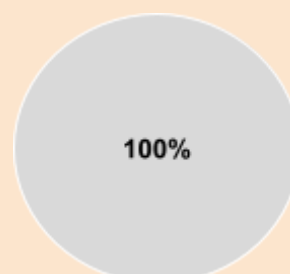
1. Allineamento degli investimenti allineati alla tassonomia **comprese le obbligazioni sovrane**

- allineati alla tassonomia: gas fossile
- allineati alla tassonomia: nucleare
- allineati alla tassonomia (né gas fossile né nucleare)
- non allineati alla tassonomia



2. Allineamento degli investimenti allineati alla tassonomia **escluse le obbligazioni sovrane**

- allineati alla tassonomia: gas fossile
- allineati alla tassonomia: nucleare
- allineati alla tassonomia (né gas fossile né nucleare)
- non allineati alla tassonomia



^(*) ai fini dei grafici di cui sopra, per "obbligazioni sovrane" si intendono tutte le esposizioni sovrane

● **Qual è la quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti?**

Non è prevista una quota minima di investimenti in attività di transizione e abilitanti.



Qual è la quota minima di investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che non sono allineati alla tassonomia dell'UE?

FONDO PIÙ promuove, tra le altre, anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.



Sono investimenti sostenibili con un obiettivo ambientale che **non tengono conto dei criteri** per le attività economiche ecosostenibili a norma del regolamento (UE) 2020/852



Qual è la quota minima di investimenti socialmente sostenibili?

FONDO PIÙ promuove, tra le altre, anche caratteristiche ambientali e/o sociali, ma non persegue obiettivi di investimento sostenibile.



Quali investimenti sono compresi nella categoria "#2 Altri", qual è il loro scopo ed esistono garanzie minime di salvaguardia ambientale o sociale?

Nella categoria "#2 Altri" si trovano le asset class o i singoli titoli che non risultano allineati alle caratteristiche ambientali e sociali definite per la gestione separata. Nel dettaglio:

- i titoli azionari e obbligazionari corporate con un rating minore di BB
- gli OICR o i FIA che non risultano essere art.8 o art. 9 ai sensi SFDR o le cui case di gestione del risparmio non siano firmatari dei PRI (Principles for Responsible Investment)
- la liquidità.

Rientrano inoltre in questa categoria tutti i titoli per i quali non si dispone di informazioni.



È designato un indice specifico come indice di riferimento per determinare se questo prodotto finanziario è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove?

Non è previsto un indice di riferimento per determinare se FONDO PIÙ è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.

Gli **indici di riferimento** sono indici atti a misurare se il prodotto finanziario rispetta le caratteristiche ambientali o sociali che promuove.

- ***In che modo l'indice di riferimento è costantemente allineato a ciascuna delle caratteristiche ambientali o sociali promosse dal prodotto finanziario?***
Non è previsto un indice di riferimento per determinare se FONDO PIÙ è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.
- ***In che modo è garantito l'allineamento su base continuativa della strategia di investimento alla metodologia dell'indice?***
Non è previsto un indice di riferimento per determinare se FONDO PIÙ è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.
- ***Per quali aspetti l'indice designato differisce da un indice generale di mercato pertinente?***
Non è previsto un indice di riferimento per determinare se FONDO PIÙ è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.
- ***Dove è reperibile la metodologia applicata al calcolo dell'indice designato?***
Non è previsto un indice di riferimento per determinare se FONDO PIÙ è allineato alle caratteristiche ambientali e/o sociali che promuove.



Dove è possibile reperire on line maggiori informazioni specifiche sul prodotto?
Maggiori informazioni specifiche sul prodotto sono reperibili sul sito web: www.sara.it.

Informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088

Fondi Interni collegati ai Prodotti di Investimento Assicurativo di Sara Vita:

Il Gruppo Sara integra i fattori di sostenibilità, ovvero le tematiche ambientali, sociali e di governance nei processi decisionali relativi agli investimenti, al fine di gestire efficacemente i rischi presenti all'interno del proprio portafoglio con l'obiettivo di creare valore nel lungo periodo per l'Impresa, gli stakeholder, l'ambiente e la Società. In particolare, il Gruppo si è dotato di una Politica in materia di investimenti responsabili, i cui principi sono consultabili al seguente link: www.sara.it/sostenibilita.

Il Gruppo Sara ha posto attenzione alla valutazione dei rischi di sostenibilità dalla quale non emergono impatti rilevanti sui rendimenti a livello di portafoglio.

Il Gruppo Sara ha individuato regole e impegni, con l'obiettivo di raggiungere un'elevata qualità degli asset investiti in termini di sostenibilità. La strategia di investimento sostenibile è implementata differenziando gli approcci per tipologia di strumento finanziario ed emittente.

Per gli Emittenti Governativi, si ritiene prioritario investire in Paesi che rispettano le principali norme e standard internazionali al fine di valorizzare l'impegno delle nazioni su temi di carattere ambientale, sociale e di governance. In particolare l'attenzione è posta sui Paesi che non hanno ratificato l'accordo di Parigi, classificati ad alto rischio dal FAFT (Financial Action Task Force), che non hanno ratificato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che non hanno aderito alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e sul loro smaltimento o che non hanno aderito alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la Corruzione (UNCAC).

Per gli Emittenti Corporate è prevista l'adozione di criteri di esclusione che limitano l'universo investibile escludendo ex-ante l'investimento in società che operano in determinati settori quali, ad esempio, gioco d'azzardo, tabacco, produzione di armi non convenzionali e intrattenimento per adulti. Oltre al principio di esclusione ed a limitazioni settoriali, la performance ESG degli emittenti è valutata attraverso l'analisi del rating ESG.

Per gli O.I.C.R. è prevista la verifica dell'adesione ai Principi per l'Investimento Responsabile - PRI, l'analisi del rating ESG e la preferenza di asset classificati come art. 8 ed art. 9 secondo la normativa SFDR. Per i F.I.A. la preferenza di gestori o sottoscrittori dei principi PRI e di asset classificati come art. 8 ed art. 9 secondo la normativa SFDR.

Il Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR) disciplina - tra l'altro - gli adempimenti informativi che i prodotti di investimento assicurativo (IBIPs) devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l'ambiente e la società.

Relativamente ai Fondi Interni collegati ai Prodotti di Investimento Assicurativo di Sara Vita non si adottano politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Regolamento (UE) 2019/2088.

Gli investimenti sottostanti ai Fondi Interni non tengono conto dei criteri dell'UE per le attività economiche ecosostenibili ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) 2020/852 Regolamento Tassonomia -Taxonomy Regulation - TR. In virtù dell'attenzione del Gruppo Sara alle tematiche ESG, Sara Vita analizza e monitora, a livello societario, i principali effetti negativi, con l'obiettivo di una graduale diminuzione di tali effetti. In linea con quanto disposto dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dal Regolamento (UE) 2022/1288, Sara Vita provvede a calcolare annualmente i PAI previsti dalla normativa di riferimento.

Sara Bi-Fuel PIR

PIANO DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE (PIR)
Contratto di Assicurazione Multiramo, a premio unico
e con possibilità di versamenti aggiuntivi

Condizioni di Assicurazione comprehensive di Glossario

redatte sulla base delle Linee Guida per i
contratti SEMPLICI e CHIARI elaborate
dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni
Consumatori e Associazioni Intermediari

ultimo aggiornamento dei dati: **30/05/2025**

i nostri CONTATTI:

Intermediario di riferimento:

L'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto è facilmente individuabile da www.sara.it/agenzie-network

Home Insurance e SaraConMe:

Per permettere di consultare e gestire in autonomia il proprio contratto assicurativo, Sara Vita mette a disposizione:

- la **Home Insurance** - Area Personale
- la App **SaraConMe**.

Nella sezione **Area Personale** presente in www.sara.it è possibile sia attivare l'account della **Home Insurance** che scaricare l'App **SaraConMe**.

Assistenza Clienti:



numero verde 800.095.095
(dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 19.00)



indirizzo mail
[assistenza_clienti](mailto:assistenza_clienti@sara.it)



FAQ consulta le domande
frequenti www.sara.it/faqs

Le comunicazioni di Sara Vita:

Le comunicazioni obbligatorie riguardanti il contratto possono essere inviate da Sara Vita:

- tramite e-mail all'indirizzo fornito dal Contraente
- via posta ordinaria all'indirizzo di recapito indicato dal Contraente
- utilizzando la Home Insurance - Area Personale del Contraente.

Il Contraente sceglie una delle tre modalità di comunicazione al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza e può modificare la sua scelta in corso di contratto.

PREMESSA

CARATTERISTICHE DEI PIANI DI RISPARMIO A LUNGO TERMINE - PIR

PARTE I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Obblighi dell'Impresa	pag. 4
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario	pag. 4
Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente	pag. 4
Art. 4 - Caratteristiche del contratto	pag. 4
Art. 5 - Prestazione	pag. 5
Art. 6 - Limiti di età dell'Assicurato	pag. 6

PARTE II VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 7 - Versamenti, caricamento e pagamenti	pag. 6
--	--------

PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO

Art. 8 - Entrata in vigore e conclusione del contratto	pag. 7
Art. 9 - Durata	pag. 8
Art. 10 - Recesso dal contratto	pag. 8

PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE

Art. 11 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall'Impresa e HOME INSURANCE	pag. 8
--	--------

PARTE V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Art. 12 - Determinazione del capitale assicurato iniziale	pag. 9
Art. 13 - Clausola di Rivalutazione	pag. 10
Art. 14 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata	pag. 10
Art. 15 - Determinazione del capitale variabile iniziale	pag. 11
Art. 16 - Valorizzazione delle quote	pag. 11
Art. 17 - Commissione di gestione da applicare al NAV	pag. 12

PARTE VI - RISCOATTO

Art. 18 - Liquidazione per riscatto	pag. 12
-------------------------------------	---------

PARTE VII - ASPETTI NORMATIVI

Art. 19 - Cessione, Pegno e Vincolo	pag. 13
Art. 20 - Beneficiario	pag. 14
Art. 21 - Pagamenti dell'Impresa	pag. 14
Art. 22 - Foro competente	pag. 15
Art. 23 - Legge applicabile al contratto	pag. 15

PARTE VIII - REGOLAMENTI: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO

Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ	pag. 16
--	---------

Regolamento del Fondo Interno Assicurativo SARA PMI ITALIA	pag. 18
---	---------

GLOSSARIO

CONFLITTO DI INTERESSI

RIFERIMENTI NORMATIVI

PREMESSA

Le presenti **Condizioni di Assicurazione** disciplinano **Sara Bi-Fuel PIR** (di seguito anche “**contratto**”) offerto da **Sara Vita Spa** (di seguito anche “**Impresa**”).

Sara Bi-Fuel PIR è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Vita Intera a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, che prevede la liquidazione della **prestazione** in caso di decesso dell'Assicurato (di seguito anche **prestazione**) in corso di contratto.

Nelle presenti Condizioni il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente **versamenti**.

Il codice tariffa di **Sara Bi-Fuel PIR** è tar. **163G/163U**.

Sara Bi-Fuel PIR è una **multiramo**, composta da due distinte componenti:

- una appartenente alla categoria dei **contratti Rivalutabili** - Ramo I - per la quale la **prestazione è contrattualmente garantita** dall'Impresa e si rivaluta annualmente, con il meccanismo della partecipazione agli utili, in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata **FONDO PIÙ** (di seguito anche **Gestione Separata**)
- una appartenente alla categoria dei **contratti Unit Linked** - Ramo III - per la quale la **prestazione** è direttamente collegata al valore unitario delle quote del Fondo Interno Assicurativo denominato **SARA PMI ITALIA** (di seguito anche **Fondo Interno**).

Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei **box di consultazione** distinti in:

sezioni di **colore grigio**: con informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare la massima attenzione,

sezioni **bordate di grigio**: con informazioni o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e aspetti specifici del contratto.

sezioni **bordate di arancione**: per le informazioni relative specificatamente alla normativa in materia di PIR.

Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all'Intermediario con il quale si è entrati in contatto, consultare il sito dell'Impresa www.sara.it, ovvero consultare la app **SaraConMe**.

L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire - anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto - con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.

Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste direttamente all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

Sara Bi-Fuel PIR rientra nella tipologia dei **Piani di risparmio a lungo termine - PIR**, introdotti dalla Legge di Bilancio 2017 - art. 1, commi da 100 a 114 - e successive modifiche e integrazioni.

Tale tipologia di prodotti finanziari prevede **la totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento**.

In sintesi, alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, le caratteristiche di **Sara Bi-Fuel PIR**, ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale, sono:

CONTRAENTE

- persona fisica (è possibile anche che sia un minore) che non esercita attività di impresa
- residente nel territorio dello Stato
- titolare di un solo PIR (inoltre il PIR non può essere condiviso con altre persone), salvi i casi di PIR costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo
- Contraente coincide con l'Assicurato (caratteristica di prodotto, non prettamente normativa)

PERIODO DI DETENZIONE MINIMO PER CIASCUN VERSAMENTO

- per il premio unico deve essere di **5 anni** dalla data di perfezionamento del contratto
- per il versamento aggiuntivo deve essere di **5 anni** dalla data di perfezionamento del versamento stesso
- il computo del quinquennio deve essere riferito ad ogni singolo versamento

LIMITE MASSIMO DEI VERSAMENTI

- per ogni anno solare non può essere superiore a **Euro 40.000**
- complessivamente non può essere superiore a **Euro 200.000**

TIPOLOGIA DI INVESTIMENTI

- **Gestione Separata FONDO PIÙ**: investimenti conformi alla normativa secondaria IVASS
- **Fondo Interno Assicurativo SARA PMI ITALIA**: oltre ad essere investimenti conformi alla normativa secondaria IVASS, devono essere investimenti in "strumenti finanziari qualificati" emessi o stipulati da imprese residenti nel territorio italiano o con stabili organizzazioni in Italia, secondo i limiti previsti dalla normativa

TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI

le **plusvalenze realizzate**, derivanti dall'investimento in prodotti PIR *compliant* - dunque in possesso dei requisiti e delle caratteristiche dettati dalla norma - godono di un beneficio fiscale costituito dalla **totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento**

Art. 1 - Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione
- dalla Proposta/Polizza e dall'eventuale lettera di conferma
- dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.

Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario

Le figure interessate al presente contratto sono:

- **Contraente, che, per i Piani di risparmio di lungo periodo - PIR, coincide con l'Assicurato:** la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che stipula il contratto e si impegna a corrispondere all'Impresa il premio unico
- **Beneficiario:** la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Contraente può designare in Proposta/Polizza uno o più Beneficiari.

Art. 3 - Dichiarazioni del Contraente

Relativamente alla normativa in materia di PIR il Contraente deve dichiarare appositamente in Proposta/Polizza di essere in possesso dei requisiti minimi previsti dalla normativa stessa:

- persona fisica che non esercita attività di impresa
- residente nel territorio dello Stato e possessore di un unico PIR.

La mancanza di questi requisiti, ovvero la loro perdita in corso di contratto, comporta la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa.

Il Contraente, nel caso in cui trasferisca la propria residenza fuori dallo Stato, è tenuto a comunicare tempestivamente all'Impresa - al massimo entro 30 giorni dal trasferimento - il proprio cambio di residenza e di conseguenza, ai redditi realizzati a partire dalla data di efficacia del cambio di residenza si applicheranno le regole ordinarie previste per i soggetti non residenti.

In ogni caso, se il Contraente - anche successivamente al trasferimento della sua residenza all'estero - mantiene **Sara Bi-Fuel PIR** per l'intero periodo di detenzione minima prevista dei 5 anni (distintamente per ciascun versamento effettuato) l'agevolazione fiscale ad esso collegata resta pienamente valida.

Art. 4 - Caratteristiche del contratto

Sara Bi-Fuel PIR è strutturato come segue:

- una **componente Rivalutabile**, appartenente alla categoria dei contratti di Ramo I, per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall'Impresa e si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla **Gestione Separata FONDO PIÙ**
- una **componente Unit**, appartenente alla categoria dei contratti di Ramo III, per la quale la prestazione è direttamente collegata al valore unitario delle quote del **Fondo Interno SARA PMI ITALIA**.

I Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo Interno sono parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione (Parte VIII).

Il Fondo Interno **SARA PMI ITALIA** è **PIR compliant**, conforme dunque a quanto richiesto dalla normativa in materia di PIR e si rimanda al Regolamento dello stesso per le informazioni di dettaglio.

Ripartizione tra la Gestione Separata e Fondo Interno

La ripartizione del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto del caricamento percentuale, è stabilita dal contratto ed è fissa: **30% in FONDO PIÙ e 70% in SARA PMI ITALIA**.

Non sono previste operazioni di switch.

Prestazione prevista dal contratto

Sara Bi-Fuel PIR prevede una **prestazione** - definita anche **prestazione in caso di decesso** - che l'Impresa si impegna a riconoscere ai Beneficiari designati al verificarsi dell'evento, intendendo per esso il decesso dell'Assicurato.

Tale prestazione è ottenuta come somma di due distinti importi:

- il **capitale assicurato**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata alla Gestione Separata; si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 12, 13 e 14
- il **capitale variabile**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata al Fondo Interno che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione; si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 15, 16 e 17.

Facoltà previste dal contratto

Il **valore di riscatto** è ottenuto, così come illustrato all'Art.19, come somma di due distinti importi:

- il **capitale assicurato da riscattare**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata alla Gestione Separata
- il **capitale variabile**, relativamente alla quota parte dell'investimento collegata al Fondo Interno che dipende, nel tempo, dalle oscillazioni di prezzo delle attività di cui le quote sono rappresentazione.

Garanzia della prestazione e rischio di investimento

Relativamente alla quota parte dell'investimento collegata a:

- **Gestione Separata:** la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato è contrattualmente garantita dall'Impresa (misura annua di rivalutazione)
- **Fondo Interno:** il Contraente deve essere consapevole che il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote nel tempo resta esclusivamente a suo carico.

Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, il Contraente accetta un grado di rischio variabile nel tempo in funzione della ripartizione del proprio investimento tra la Gestione Separata e il Fondo Interno, che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto e decesso - una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto.

Art. 5 - Prestazione

Ai sensi della normativa in materia di PIR, in caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto viene mantenuta la **totale esenzione dalla tassazione sugli utili generati dall'investimento** afferente ai premi per i quali - al momento del decesso - **non siano trascorsi i 5 anni di detenzione minima**

A fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi **in caso di decesso dell'Assicurato** - in qualunque momento esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - l'Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo, definito **prestazione**, ottenuto **come somma di:**

- **componente Rivalutabile:** il **capitale assicurato** quale risulta rivalutato alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.

Tale capitale assicurato si ottiene sommando:

- il **capitale assicurato rivalutato** alla data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso - a cui viene sottratta la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato - aumentato del **pro-rata della misura di rivalutazione** in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.

Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data di decesso e **non può mai risultare negativo**.

- il **capitale assicurato iniziale** riferito a ciascuna quota parte del versamento afferente alla Gestione Separata effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data di decesso e la data del decesso - a cui viene sottratta la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato.

A ciascuno di questi importi viene applicato il **pro-rata della misura annua di rivalutazione** in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.

Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data di decesso e **non può mai risultare negativo**

- **componente Unit:** il **capitale variabile** ottenuto moltiplicando il numero delle quote afferenti al contratto presenti nel Fondo Interno alla data di ricevimento della richiesta di liquidazione per decesso per il valore unitario delle quote, valorizzato al secondo mercoledì immediatamente successivo la data di ricevimento della richiesta stessa (giorno di riferimento). Per data di ricevimento della richiesta si intende quella in cui, oltre alla richiesta, viene consegnata la documentazione completa richiesta da Sara Vita.

Il capitale variabile afferente al Fondo Interno **viene incrementato da una maggiorazione del capitale variabile** ottenuta applicando ad esso una percentuale che varia in funzione dell'età dell'Assicurato alla data di decesso.

Di seguito si illustrano le percentuali di maggiorazione:

età dell'Assicurato alla data di decesso	fino a 39 anni	da 40 a 49 anni	da 50 a 59 anni	da 60 a 69 anni	da 70 anni e oltre
% di maggiorazione	25%	10%	5%	1%	0,5%

Tale maggiorazione non può mai essere superiore a Euro 50.000.

Essa viene riconosciuta:

- nei primi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto, in conformità a quanto indicato nella successiva sezione sulla limitazione della copertura del rischio (periodo di carenza)
- senza limitazioni nel caso in cui il periodo trascorso tra la data di decorrenza (Art.8) e la data di decesso risulti pari o superiore a 6 mesi.

In ogni caso l'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta la rettifica della prestazione.

Esempio: come si determina la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato

si ipotizzi che, a seguito del decesso di un Assicurato di 69 anni (% di maggiorazione dell'1%), l'Impresa abbia calcolato:

- un capitale assicurato rivalutato riferito alla Gestione Separata di Euro 10.000
- un capitale variabile riferito al Fondo Interno di Euro 15.000.

La prestazione sarà: Euro 10.000 + Euro 15.000 + (Euro 15.000*1%) = **Euro 25.150**

ATTENZIONE: le ipotesi sottostanti gli esempi numerici proposti - qui e nei successivi box - sono da considerarsi assolutamente indicative e soprattutto funzionali ad illustrare l'argomento trattato.

Di conseguenza non impegnano in alcun modo l'Impresa

Limitazione della copertura del rischio - periodo di carenza (componente Unit)

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga **entro i primi 6 mesi** dalla data di decorrenza del contratto l'Impresa non corrisponde alcuna maggiorazione ma il solo capitale variabile afferente alla componente Unit collegata al Fondo Interno, a cui si somma il capitale assicurato caso morte afferente alla componente Rivalutabile collegata alla Gestione Separata. L'Impresa non applica tale limitazione, e di conseguenza **corrisponde anche la maggiorazione**, nei casi in cui il decesso sia conseguenza diretta di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto:

- tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi, ittero emorragico, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica
- shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto
- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte.

Art. 6 - Limiti di età dell'Assicurato

Il contratto prevede limiti di età dell'Assicurato, come di seguito illustrato:

età dell'Assicurato	
età minima alla data di sottoscrizione	età massima alla data di decorrenza
18 anni (età anagrafica)	85 anni (età assicurativa)

Per età si intende quella assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

Relativamente alla sola età minima - vista la necessità che l'Assicurato sia maggiorenne alla data di decorrenza - i 18 anni sono da intendersi come età anagrafica e non assicurativa.

Esempio: come si determina l'età assicurativa dell'Assicurato

età anagrafica		età assicurativa
40 anni, 3 mesi e 15 giorni	→	40 anni
40 anni e 6 mesi	→	41 anni

PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**Art. 7 - Versamenti, caricamento e pagamenti**

La prestazione - descritta al precedente Art.5 - viene determinata dietro versamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente decide di corrispondere in corso di contratto.

Il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente versamenti.

Premio unico

Il contratto prevede il versamento, da parte del Contraente, di un **premio unico** da corrispondere alla data di perfezionamento del contratto.

Versamenti aggiuntivi

Fin dal giorno successivo della data di perfezionamento il Contraente può corrispondere dei **versamenti aggiuntivi**.

L'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno tali versamenti aggiuntivi.

Per la richiesta è necessario utilizzare il modulo di richiesta per i versamenti aggiuntivi, reso disponibile dall'Intermediario cui è assegnato il contratto.

Importo massimo e minimo dei versamenti

Relativamente al **premio unico** il suo ammontare viene stabilito dal Contraente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione, in ogni caso l'Impresa stabilisce dei limiti, dettagliati di seguito.

Simili obiettivi riguardano anche la scelta di corrispondere **versamenti aggiuntivi** in corso di contratto. Per entrambe le tipologie di versamento l'Impresa, in ogni caso, stabilisce i seguenti limiti:

tipologia di premio	importo minimo	importo massimo
premio unico	Euro 5.000	Euro 40.000
versamento aggiuntivo	Euro 2.000	

Alla data di redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione il contratto prevede che l'importo dei versamenti:

- corrisposti nel corso di ciascun anno solare non possa essere superiore a Euro 40.000
- complessivamente corrisposti in corso di contratto non possa essere superiore a Euro 200.000.

Caricamento da applicare a ciascun versamento

Ciascun versamento è corrisposto dal Contraente al lordo di un caricamento percentuale pari al **2%**.

Ripartizione dei versamenti

Il **premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi, al netto del caricamento**, viene investito dall'Impresa nella Gestione Separata e nel Fondo Interno in base alle seguenti percentuali fisse:

- 30% in FONDO PIÙ
- 70% in SARA PMI ITALIA.

Per entrambi i versamenti vengono così determinati:

- **componente Rivalutabile:** il capitale assicurato iniziale
- **componente Unit:** il capitale variabile iniziale.

Si rimanda alla **Parte V** per un maggior dettaglio sulla determinazione di entrambe le tipologie di capitali, che costituiscono la base per il calcolo della prestazione prevista dal contratto, così come per le liquidazioni del valore di riscatto.

Esempio: come si determina il capitale assicurato iniziale e il capitale variabile iniziale si ipotizzi:

- un premio unico lordo di Euro 30.000
- di conseguenza, un premio unico netto è pari a Euro 29.400
- l'allocazione del premio unico netto con le seguenti percentuali:

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| • 30% in FONDO PIÙ | • 70% in SARA PMI ITALIA |
|--------------------|--------------------------|

Dunque, alla data di decorrenza del contratto avremo:

componente Rivalutabile: Euro 29.400*30% =
Euro 8.820

Capitale assicurato iniziale afferente a FONDO PIÙ

componente Unit: Euro 29.400*70% = **Euro 20.580**

Capitale variabile iniziale afferente a SARA PMI ITALIA

Identica modalità di calcolo per i versamenti aggiuntivi.

Modalità di pagamento

Ciascun versamento viene corrisposto dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che sia intestato all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità:

- ordine di bonifico
- altro mezzo di pagamento bancario o postale
- sistema di pagamento elettronico
- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità

**Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.
Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.**

PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO

Art. 8 - Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende **perfezionato e concluso** nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:

- la sottoscrizione della Proposta/Polizza da parte del Contraente
- il pagamento del premio unico lordo.

Qualora sul documento di Proposta/Polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.

Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e conclusione e la data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce al Contraente l'importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte.

Art. 9 - Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione fiscale la normativa in materia di PIR prevede che:

- il **periodo di detenzione minimo del contratto** debba essere di **5 anni** (dalla data di perfezionamento)
- riguardo ad ogni singolo versamento aggiuntivo corrisposto in corso di contratto, il **periodo di detenzione minimo di ciascun versamento** debba essere ugualmente di **5 anni**, a partire dalla sua corresponsione.

Il contratto **si estingue** nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso
- richiesta di riscatto totale
- decesso dell'Assicurato.

Art. 10 - Recesso dal contratto

Il Contraente può recedere dal contratto **entro 30 giorni** dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all'Art.8, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A/R - indirizzata a **Sara Vita Spa** - Via Po 20, 00198 Roma - dove sono indicati gli elementi identificativi del contratto.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari alla somma di:

- **componente Rivalutabile:** la quota parte del versamento corrisposto afferente alla Gestione Separata, al netto della componente riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso
- **componente Unit:** il capitale variabile determinato il primo giorno di riferimento utile successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso - come illustrato all'Art.16 - maggiorato del costo applicato alla quota parte del versamento afferente al Fondo Interno e al netto della componente dello stesso riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.

Relativamente alla componente Unit il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta a suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere tra la data di conclusione del contratto e il giorno di riferimento utile per il recesso (secondo mercoledì, non festivo e con Borse Valori aperte, successivo alla data di ricevimento della richiesta di recesso).

PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE

Art. 11 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall'Impresa e HOME INSURANCE comunicazioni dell'Impresa al Contraente

Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

L'impresa si impegna ad inviare risposte a eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.

Le modalità di comunicazione dell'Impresa sono:

- **tramite e-mail all'indirizzo fornito dal Contraente stesso**
- **via posta all'indirizzo del recapito comunicato**
- **sulla propria Area Personale.**

Il Contraente sceglie una delle tre modalità al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza e può modificare la sua scelta in corso di contratto.

Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

documentazione rilasciata dall'Impresa al Contraente

L'Impresa - per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti a fronte del versamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi:

- **modulo di Proposta/Polizza:** viene consegnato al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero, al più tardi, alla data di perfezionamento dello stesso: in esso è indicata la data di decorrenza del contratto. Tale documento risulta essere parte integrante del contratto

- **lettera di conferma dell'investimento:** viene consegnata al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote; tra le altre, in questo documento sono indicate le informazioni riferite al versamento effettuato e a quello investito distintamente per le diverse componenti
- **lettera di conferma dell'investimento per il versamento aggiuntivo:** viene consegnata - a fronte di ogni eventuale versamento aggiuntivo - al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote; in esso è indicata la data di versamento del versamento aggiuntivo
- **comunicazione in caso di perdite:** viene consegnata al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito.

Questi documenti risultano essere parte integrante del contratto.

Annualmente, entro il 31 maggio, l'Impresa rilascia al Contraente il Documento unico di rendicontazione che fornisce - sia per la Gestione Separata che per il Fondo Interno - dati e informazioni riferiti all'anno immediatamente precedente (1° gennaio - 31 dicembre).

Tra le varie informazioni, nel Documento unico di rendicontazione vengono indicati:

- il cumulo dei versamenti dalla data di perfezionamento al 31 dicembre dell'anno precedente
- la ripartizione di ciascun versamento investito tra la Gestione Separata e il Fondo Interno
- il capitale assicurato (componente Rivalutabile)
- la misura annua di rivalutazione (componente Rivalutabile)
- il numero di quote assegnate, il loro valore unitario e il corrispondente capitale variabile (componente Unit)
- l'informativa sui riscatti parziali eventualmente effettuati nel periodo considerato.

HOME INSURANCE: Area Personale dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto

È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l'**Area Personale** presente nella *home page* di www.sara.it.

L'Area Personale consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno le seguenti operazioni:

- richiesta di modifica dei propri dati personali
- richiesta di pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi
- richiesta di riscatto.

L'Area Personale permette di consultare anche le seguenti informazioni e documenti:

- coperture assicurative in essere
- condizioni contrattuali sottoscritte
- stato dei pagamenti
- valore di riscatto del contratto
- valore unitario delle quote del Fondo Interno
- nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di posta elettronica, dei Beneficiari e, se designato, del soggetto indicato come referente terzo,

oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire al Contraente un'informativa completa e personalizzata.

Infine, il Contraente può ricevere nella sua Area Personale tutti i documenti e le comunicazioni che l'Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.

I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole.

Oltre alla propria Area Personale è possibile consultare anche la app **SaraConMe**.

PARTE V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA E FONDO INTERNO ASSICURATIVO

La prestazione prevista dal contratto si ottiene come somma di due distinti importi: il **capitale assicurato rivalutato** e il **capitale variabile**.

Di seguito si illustrano le caratteristiche specifiche di entrambe le componenti.

componente Rivalutabile: quota parte dei versamenti investita nella Gestione Separata

Art. 12 - Determinazione del capitale assicurato iniziale

Il **capitale assicurato iniziale**, relativo a ciascun versamento, si ottiene investendo nella Gestione Separata, in base alla percentuale di allocazione del **30%**, la quota parte di ciascun versamento netto.

Di conseguenza il capitale assicurato iniziale complessivo si ottiene via via come somma dei capitali assicurati iniziali relativi a ciascun versamento.

Il complessivo capitale assicurato iniziale costituisce il **valore minimo della prestazione garantita** dall'Impresa.

Nel caso in cui ci fossero liquidazioni per riscatti parziali in corso di contratto tale valore minimo viene diminuito sulla base di quanto già liquidato.

Art. 13 - Clausola di Rivalutazione

Alla data del **31 dicembre dell'anno in cui è stato concluso il contratto** - sempre che l'Assicurato sia in vita - il capitale assicurato iniziale - corrispondente a ciascun versamento effettuato nell'intervallo compreso tra la data di perfezionamento del versamento e il 31 dicembre - viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.

In seguito, alla data del **31 dicembre di ciascun anno, a partire dalla prima ricorrenza** - sempre che l'Assicurato sia in vita - il capitale assicurato rivalutato in essere viene rivalutato su base annua nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.

A tal fine l'Impresa gestisce - secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata, di cui alla Parte VIII - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) misura annua di rivalutazione

Al **31 dicembre di ogni anno** l'Impresa determina il **tasso medio di rendimento**, calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento della Gestione Separata.

Il tasso medio di rendimento da prendere in considerazione per il calcolo della misura annua di rivalutazione è quello calcolato con riferimento ai 12 mesi compresi tra il 1° ottobre dell'anno precedente e il 30 settembre del medesimo anno in cui si effettua il calcolo.

La **misura annua di rivalutazione** da attribuire annualmente al contratto è funzione del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata.

La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulta essere il massimo tra 0% e la differenza tra rendimento della Gestione Separata e il rendimento trattenuto pari all'**1,3%**.

Se il tasso medio di rendimento è pari o inferiore al rendimento trattenuto dall'Impresa viene riconosciuto al contratto un valore, indicato come misura annua di rivalutazione minima garantita, pari allo 0%.

B) rivalutazione del capitale assicurato

Al **31 dicembre di ogni anno** - a partire da quello immediatamente successivo alla data di decorrenza (data di ricorrenza) - il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

L'aumento viene determinato in funzione della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La modalità di rivalutazione è la seguente:

- al **capitale assicurato rivalutato in essere** viene applicata interamente la misura annua di rivalutazione
- al **capitale assicurato iniziale** determinato così come illustrato all'Art.12 viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di pagamento del versamento e il 31 dicembre immediatamente successivo.

Viene garantito il consolidamento della misura annua di rivalutazione riconosciuta al contratto, poiché questa, una volta accreditata al contratto, resta definitivamente acquisita. Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale.

Gli aumenti del capitale assicurato sono comunicati annualmente al Contraente entro il 31 maggio, utilizzando il Documento unico di rendicontazione (DUR).

Esempio: come si determina la misura annua di rivalutazione

si ipotizzi:

tasso medio di rendimento del **2,5%** → misura annua di rivalutazione pari a $(2,5\% - 1,3\%) = 1,2\%$

tasso medio di rendimento dell'**1% o inferiore** → misura annua di rivalutazione pari a $(1\% - 1\%) = 0\%$

Art. 14 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata

Annualmente l'Impresa trattiene dal tasso medio di rendimento una **commissione di gestione**, definita anche **rendimento trattenuto**, pari all'**1,30%**.

Se il tasso medio di rendimento risulta essere pari o inferiore al rendimento trattenuto dall'Impresa, il rendimento trattenuto è pari al tasso medio di rendimento (dunque l'Impresa trattiene totalmente il tasso medio di rendimento).

Esempio: come si determina la commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata:
si ipotizzi:

tasso medio di rendimento del 2,5%	→ commissione di gestione pari a 1,3%
tasso medio di rendimento dell' 1%	→ commissione di gestione pari all' 1%

componente Unit: quota parte dei versamenti investita nel Fondo Interno

Art. 15 - Determinazione del capitale variabile iniziale

Il **capitale variabile iniziale** si ottiene investendo nel Fondo Interno il 70% di ciascun versamento al netto del caricamento.

Di conseguenza il capitale variabile iniziale complessivo si ottiene via via come somma dei capitali variabili relativi a ciascun versamento.

Definite:

- a) la quota parte del versamento netto investito, che corrisponde al **capitale variabile iniziale**
- b) il **valore unitario delle quote** rilevato il giorno di riferimento corrispondente, di cui all'Art.16, dividendo il capitale variabile iniziale (a) per il valore unitario della quota (b) si ottiene il **numero di quote**.

La prestazione del contratto e l'importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale sono funzione del numero di quote, le quali, a meno di liquidazione per riscatti parziali, restano costanti nel tempo.

Ciò che risulta variabile è il valore unitario delle quote che cambia in base al valore degli investimenti che l'Impresa effettua negli strumenti finanziari a cui accede, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Di conseguenza, il capitale variabile in essere è dato dal numero di quote complessivamente possedute moltiplicato per il valore unitario delle quote calcolato nel giorno di valorizzazione.

Per la determinazione del capitale variabile l'Impresa tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati in corso di contratto.

In termini generali, il **valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno** - di seguito definito **NAV** - viene calcolato nel giorno di valorizzazione considerando tutte le attività che vi sono conferite, al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno, di cui all'Art.17.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al NAV diviso per la totalità del numero delle quote presenti nel Fondo Interno stesso.

Sia il valore unitario delle quote che il NAV sono rilevati con cadenza settimanale, tutti i mercoledì: nel caso in cui il mercoledì fosse festivo - ovvero le Borse Valori fossero chiuse - l'Impresa effettua il calcolo il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet dell'Impresa www.sara.it.

Esempio: come si calcola il capitale variabile iniziale

si ipotizzi:

- la data di decorrenza del contratto il giovedì 3 febbraio 2022
- la quota parte del premio unico netto investito per il 70% in SARA PMI ITALIA alla data di decorrenza sia di Euro 27.440 (capitale variabile iniziale = premio unico lordo 40.000 a cui si applica il caricamento del 2% $[(40.000 \cdot (1-2\%)) \cdot 70\%]$)
- il valore unitario della quota alla data del mercoledì 16 febbraio 2022 (2° mercoledì successivo, come indicato all'Art.16) sia pari a Euro 10,600

avremo di conseguenza che il numero di quote iniziali riferite a questo Fondo Interno sarà pari a:
 $\text{Euro } 27.440 / \text{Euro } 10,6 = \mathbf{2.589 \text{ quote}}$.

Art. 16 - Valorizzazione delle quote

Per la determinazione del capitale variabile riferito ad ogni evento previsto dal contratto vale quanto segue:

- **giorno di valorizzazione:** giorno che viene utilizzato dall'Impresa per effettuare il calcolo del NAV del Fondo Interno e di conseguenza il valore unitario delle quote è fissato al **mercoledì di ogni settimana**, se festivo o con Borse Valori chiuse si utilizza il giorno lavorativo immediatamente successivo
- **giorno di riferimento:** giorno di valorizzazione che viene effettivamente utilizzato per il calcolo del valore unitario della quota

Il giorno di riferimento è il **secondo mercoledì** non festivo immediatamente successivo alla data di:

- perfezionamento del versamento, per la determinazione del capitale variabile iniziale
- ricevimento della richiesta di recesso
- ricevimento della richiesta di liquidazione per riscatto, parziale o totale
- ricevimento della richiesta di liquidazione in caso di decesso.

Il corrispondente numero delle quote, utile per determinare il capitale variabile riferito ad ognuno di questi eventi, è quello che l'Impresa rileva il **giorno di ricevimento della richiesta**.

Per giorno di ricevimento della richiesta si intende il giorno in cui la richiesta scritta degli aventi diritto (Contraente, Beneficiario, vincolatario) arriva all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto, completa di tutta la documentazione richiesta, di cui all'Art.21.

Il Contraente deve essere pienamente consapevole che resta ad esclusivo suo carico il rischio di oscillazione del valore unitario delle quote che si potrebbe avere nell'intervallo di tempo che intercorre tra la data di ricevimento della richiesta per recesso e di liquidazione per riscatto o decesso e il giorno di riferimento come definito in precedenza.

Esempio: come si individuano i giorni di riferimento

si ipotizzi:

- data di decorrenza del contratto: giovedì 3 febbraio 2022
- richiesta di liquidazione per riscatto totale: giovedì 29 maggio 2025.

Avremo che - ipotizzando che la richiesta di liquidazione arrivi completa di tutta la documentazione richiesta - il giorno di riferimento da considerare per individuare il valore unitario della quota e determinare così l'importo da liquidare, è il **mercoledì 11 giugno 2025**.

Art. 17 - Commissione di gestione da applicare al NAV

La commissione di gestione da applicare al NAV del Fondo Interno è pari al **1,8% su base annua**.

La commissione di gestione comprende il costo riferito alla maggiorazione caso morte, di cui all'Art.4, e viene:

- applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
- prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
- calcolata sul NAV del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività.

Nel caso in cui parte degli strumenti finanziari scelti dall'Impresa siano degli OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - la stessa si impegna a sottoscrivere OICR aventi al massimo una commissione pari a 2,2% su base annua per gli OICR nei quali investe SARA PMI ITALIA.

Per le altre spese, sempre da applicare al NAV del Fondo Interno, si rimanda al Regolamento, nella successiva parte VIII.

Esempio: come si calcola il NAV e il valore unitario della quota al netto della commissione

si ipotizzi quanto segue:

- ad una generica data di valorizzazione, un NAV complessivo del Fondo Interno di Euro 100.000 (al lordo della commissione di gestione e al netto di tutte le passività elencate nel Regolamento)
- un numero di quote complessive pari a 9.603.

L'applicazione della commissione di gestione determina il NAV netto anche di tale commissione di gestione, così come segue: $[\text{Euro } 100.000 \cdot (1 - 1,8\%)] = \text{Euro } 98.200$.

Di conseguenza il valore unitario della quota alla medesima data di valorizzazione sarà:

$\text{Euro } 98.200 / 9.603 = \text{Euro } 10,226$.

PARTE VI - RISCATTO

Art. 18 Liquidazione per riscatto

Riscatto totale

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano **trascorsi interamente almeno 6 mesi dall'entrata in vigore:**

- del contratto, qualora non siano stati effettuati versamenti aggiuntivi
- del versamento aggiuntivo, qualora questo sia stato effettuato nel corso del primo semestre.

La richiesta deve essere inviata all'Impresa, ovvero all'Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria, indicata all'Art.21.

Il valore di riscatto totale viene determinato come segue:

- **per ogni versamento effettuato**, vengono calcolati il capitale rivalutabile e il capitale variabile necessari a determinare il valore di riscatto totale con le seguenti modalità:
 - **componente Rivalutabile:** il **capitale assicurato da riscattare** - quale risulta rivalutato alla data della richiesta di liquidazione, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione - è ottenuto:
 - dal **capitale assicurato rivalutato:** per ciascun versamento effettuato prima della data del 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta di liquidazione del riscatto.

A tale importo viene sottratta la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale nello stesso periodo temporale).

A tale capitale assicurato rivalutato viene applicato il **pro-rata della misura annua di rivalutazione** in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra il 31/12 di cui sopra e la data della richiesta

- dal **capitale assicurato iniziale**: per ciascun versamento effettuato nel periodo che intercorre tra il 31/12 immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta di liquidazione del riscatto e la data della richiesta stessa.

A tale importo viene sottratta la quota parte afferente alla Gestione Separata corrispondente ai capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale nello stesso periodo temporale).

A ciascuno di questi importi viene applicato il **pro-rata della misura annua di rivalutazione in vigore** nel mese in cui è avvenuta la richiesta; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data della richiesta

- **componente Unit**: il **capitale variabile**, per ogni versamento effettuato, valorizzato al giorno di riferimento utile per l'operazione di riscatto
- il capitale assicurato e il capitale variabile, riferiti a ciascun versamento, vengono ridotti applicando ad essi una **commissione di uscita** tra quelle indicate nella tabella che segue e alle modalità indicate
- il valore di riscatto si ottiene, infine, come somma del **capitale assicurato** e del **capitale variabile** calcolati come descritto e riferito a tutti i versamenti.

Le commissioni di uscita, illustrate nella tabella che segue, variano in funzione del periodo interamente trascorso dalla data di decorrenza del contratto e la data di ricevimento della richiesta di riscatto.

periodo interamente trascorso, almeno	6 mesi	1 anno	2 anni	3 anni e oltre
commissioni di uscita	3%	2%	1%	-

Non viene applicata alcuna commissione di uscita nel caso in cui tale periodo risulti essere di almeno 3 anni.

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione del contratto.

Riscatto parziale

È prevista la facoltà del Contraente di richiedere il riscatto anche in misura parziale, con gli stessi criteri e modalità previsti per il riscatto totale.

Le condizioni sono le seguenti:

- importo minimo del riscatto parziale non inferiore ad Euro 2.000
- capitale minimo residuo sul contratto non inferiore a Euro 2.500, diversamente, si procede con il riscatto totale.

A seguito della richiesta l'Impresa comunica al Contraente l'importo del capitale residuo.

In conformità a quanto previsto dalla normativa, al riscatto parziale viene applicato il criterio first in first out considerando riscattabili per primi i versamenti corrisposti in epoca più remota. .

Esempio: come si calcola il riscatto totale

si ipotizzi:

- data di decorrenza del contratto il **1° giugno 2020**
- il premio unico lordo è pari a Euro 15.000
- in corso di contratto, ad esempio, **venerdì 8 gennaio 2021**, l'Impresa riceve dal Contraente la richiesta di liquidare totalmente il proprio contratto
- il capitale assicurato alla data del **1° gennaio 2021** è di **Euro 4.436** (ipotesi di misura annua di rivalutazione di 1,2% applicata pro-rata per 6 mesi)
- il capitale variabile alla data di **mercoledì 20 gennaio 2021** è di **Euro 10.290** (ipotesi di valore delle quote di Euro 10,250 e quote 1.004)
- il valore complessivo del capitale è pari a (Euro 10.290 + Euro 4.436) = **Euro 14.726**

di conseguenza, essendo trascorsi interamente 6 mesi, la commissione di uscita è del 3% e l'importo da liquidare è pari a (Euro 14.726*(1-3%)) = **Euro 14.285**

PARTE VII - ASPETTI NORMATIVI

Art. 19 Cessione, Pegno e Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'appendice.

In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Art. 20 Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione.

La designazione è possibile per più di un Beneficiario.

La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente.

In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario.

Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte del Contraente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del **referente terzo**, a cui far riferimento nel caso di decesso dell'Assicurato in corso di contratto.

In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati **non verrà inviata alcuna comunicazione** prima dell'evento.

Art. 21 Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno **inviare direttamente all'Impresa, o consegnare all'Intermediario** con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari a:

- verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
- individuare correttamente gli aventi diritto.

Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione l'Impresa procede al pagamento.

I documenti che in particolare vengono richiesti sono:

Indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:

- certificato di nascita - ovvero copia di un documento valido - dell'Assicurato: può essere consegnata al momento della sottoscrizione del modulo di Proposta/Polizza
- copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
- se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentante a riscuotere la prestazione
- richiesta sottoscritta dall'avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l'intestatario del conto corrente
- scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario
- modulo di autocertificazione FACTA-CRS compilato e sottoscritto dai Beneficiari. È possibile richiedere il modulo all'Intermediario

In caso di richiesta di liquidazione per decesso dell'Assicurato:

- certificato di morte dell'Assicurato
- copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante la mancanza
- se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta **entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa**, tra cui quella necessaria per individuare i Beneficiari.

Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data in cui la

documentazione completa arriva all'Impresa, ovvero all'Intermediario cui è assegnato il contratto. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.

Ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto **si prescrivono in 10 anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 22 Foro competente

Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.

Art. 23 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita Spa (di seguito **Impresa**), che viene contraddistinta con il nome **FONDO PIÙ** (di seguito **Gestione Separata**).

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all'All.A) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l'Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.

Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l'effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

- i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

- ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
- iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:

- relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
- effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

La Gestione Separata promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o una combinazione di esse ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento UE 2019/2088 "SFDR".

2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.

Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.

1. Aspetti generali

Sara Vita Spa (di seguito Impresa) ha istituito e gestisce - secondo quanto riportato nel presente Regolamento - una speciale forma di gestione degli investimenti denominata **SARA PMI ITALIA** (di seguito Fondo Interno).

L'operatività del Fondo Interno decorre dal 06/03/2018.

Il patrimonio del Fondo Interno costituisce patrimonio separato e autonomo rispetto alle altre attività dell'Impresa, compreso quello relativo ad ogni altro Fondo Interno Assicurativo gestito dall'Impresa stessa.

Il Fondo Interno è ad accumulazione, quindi non è prevista la distribuzione dei proventi che restano nel patrimonio del Fondo Interno stesso. Sono reinvestiti nel Fondo Interno anche gli interessi, i dividendi e le plusvalenze.

Il Fondo Interno è ripartito in quote di pari valore: il numero di quote non deve risultare inferiore al numero di quote afferenti alla riserva matematica costituita per i contratti collegati al Fondo Interno stesso.

Le prestazioni dei contratti collegati al Fondo Interno sono espresse in quote del Fondo Interno stesso.

La valuta di denominazione del Fondo Interno è l'Euro.

È prevista per il Fondo Interno la possibilità di fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa: si rimanda al seguente punto 8 per la descrizione delle motivazioni, modalità operative e tempistiche.

Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto collegato al Fondo Interno.

2. Obiettivi

Il Fondo Interno persegue l'obiettivo di incrementare il suo valore nel medio lungo periodo combinando in modo flessibile la componente azionaria con quella obbligazionaria ed investendo prevalentemente, anche attraverso Fondi Comuni di Investimento Mobiliare (OICR), in strumenti finanziari di imprese italiane, di Stati membri dell'Unione Europea o di Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione in Italia.

Il Fondo Interno investe in strumenti che rientrano tra gli "strumenti finanziari qualificati" destinati ai **Piani di risparmio a lungo termine - PIR**, introdotti dalla normativa italiana con la Legge di Bilancio 2017 (art. 1, commi da 100 a 114, della Legge n.232/2016), integrata dalla Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 80, della Legge n.205/17) e dal Decreto Fiscale (art. 13 bis, commi da 2 a 4, del DL n.124/19) collegato alla Legge di Bilancio 2020 (Legge n.160/19) e successive modifiche e integrazioni.

Il Fondo Interno è caratterizzato da un profilo di rischio medio-alto.

3. Caratteristiche

Lo stile di gestione adottato è flessibile, ovvero senza vincoli sulla composizione degli investimenti, al fine di adattarsi in modo efficace alle mutevoli condizioni di mercato, senza restare vincolato ad un particolare indice di riferimento.

Le scelte d'investimento verranno effettuate in funzione della rischiosità, sia assoluta che relativa, dei mercati nonché delle aspettative sull'andamento degli stessi al fine di conseguire un'opportuna diversificazione e un'efficiente gestione del portafoglio.

Il Fondo Interno è gestito nel rispetto degli investimenti ammissibili nei vincoli, limiti e tipologia di attività finanziarie conferibili secondo quanto disposto dalla normativa in materia di Piani di Risparmio a lungo termine - PIR, indicate al precedente punto 2.

La normativa in materia di PIR specifica che:

- in ciascun anno solare di durata del PIR - per almeno i due terzi dell'anno stesso - le somme o i valori destinati ad esso devono essere investiti per almeno il **70%** del valore complessivo del Fondo Interno in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'art.73 del TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, o in Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.

Questa quota del 70% deve essere investita almeno per il:

- **25%** (ossia il **17,5% del valore complessivo del Fondo Interno**) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati
- **5%** (ossia il **3,5% del valore complessivo del Fondo Interno**) in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati.
- le attività del Fondo Interno non possono essere investite per una quota superiore al 10% del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti
- le attività del Fondo Interno non possono essere investite in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Il Fondo Interno, nei limiti previsti dalla normativa vigente, può investire nei seguenti strumenti finanziari:

- in parti di OICR - Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio - armonizzati e non armonizzati
- in altri strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria o monetaria.

Le aree geografiche di riferimento e le valute d'investimento sono prevalentemente quelle appartenenti ai Paesi dell'Europa.

Gli investimenti vengono effettuati sia in attività finanziarie denominate in Euro, sia in altre valute.

Le attività finanziarie espresse in valute non comprese nell'area euro possono essere soggette a rischio di

cambio; potranno essere effettuate operazioni di copertura del rischio di cambio.

L'Impresa si riserva, in particolari situazioni di mercato o nel periodo di inizio commercializzazione del prodotto ovvero di fusione del Fondo Interno, di mantenere gli attivi investiti nel mercato monetario.

L'investimento in quote di OICR viene effettuata previa un'approfondita analisi di carattere quantitativo e qualitativo, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.

In coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e operando in modo da non variarne il profilo di rischio, l'Impresa ha la facoltà di investire, non a scopo speculativo, in strumenti finanziari derivati o OICR che fanno uso di strumenti finanziari derivati.

La finalità di questa operazione è sia quella di ottenere una gestione più efficace del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità dell'investimento.

L'Impresa si riserva altresì la possibilità di investire il patrimonio del Fondo Interno in parti di OICR istituiti o gestiti da Imprese del Gruppo SARA, ovvero in altri strumenti finanziari emessi da Imprese del Gruppo; in tal caso sul Fondo Interno non possono gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati.

Inoltre, l'Impresa non addebita alla parte del Fondo Interno rappresentata da OICR "collegati" le commissioni di gestione, fatta eccezione per la quota parte delle commissioni individuata dall'Impresa per il servizio prestato per l'*asset allocation* degli OICR "collegati" e per l'amministrazione dei contratti.

L'Impresa si riserva la facoltà di affidare l'attività di *asset allocation* e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti a Società del Gruppo SARA, nel quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dall'Impresa stessa e comunque conformi al Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità dell'Impresa nei confronti del Contraenti: l'Impresa, infatti, esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Parametro di riferimento

Il Fondo Interno è classificato come flessibile, che non prevede alcun vincolo sulla composizione degli investimenti, di conseguenza non è possibile individuare un *benchmark* rappresentativo dello stile di gestione adottato.

Una misura di rischio alternativa è rappresentata dalla volatilità media annua attesa dal Fondo Interno, che può essere stimata come segue:

Fondo Interno	volatilità media annua attesa
SARA PMI ITALIA	da 10% a 25%

4. Valutazione del patrimonio del Fondo Interno e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto del Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'articolo 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo Interno
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione
- altre attività di pertinenza del Fondo Interno.

Le passività sono:

- gli interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo Interno
- le commissioni di gestione
- le spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo Interno
- gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo Interno
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo Interno.

Il valore delle attività si calcola come segue:

- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su un mercato regolamentato avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente
- il valore dei contanti, depositi, titoli a vista, interessi e plusvalenze al valore nominale.

Il valore delle passività si calcola al valore nominale.

La valorizzazione delle quote avviene il mercoledì di ogni settimana. Se il mercoledì è festivo il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo Interno diviso per il numero delle quote dello stesso in circolazione, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Alla data di costituzione del Fondo Interno il valore unitario della quota è fissato convenzionalmente a Euro 10. L'Impresa può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore e in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo Interno stesso. Il valore unitario della quota del Fondo Interno viene pubblicato entro il 3° giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione sul sito internet www.sara.it. La Società si riserva la possibilità di scegliere, previo avviso al Contraente, un quotidiano su cui pubblicare il valore unitario delle quote del Fondo Interno.

5. Spese

Le spese a carico del Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissione di gestione:
 - pari a 1,8% su base annua e viene applicata settimanalmente in occasione di ogni valorizzazione del Fondo Interno
 - prelevata trimestralmente dalle disponibilità liquide del Fondo Interno, con valuta pari a quella relativa al primo giorno lavorativo del trimestre successivo
 - calcolata sul patrimonio del Fondo Interno - con conseguente diminuzione del valore della quota, ma senza riduzione del numero di quote - al netto di tutte le passività, comprese le spese illustrate nei seguenti punti
- eventuali oneri di intermediazione: relativi alla acquisizione e dismissione delle attività del Fondo Interno, oltre a ulteriori oneri di diretta pertinenza
- spese relative alle attività di revisione e rendicontazione del Fondo Interno: vengono applicate a partire dal momento in cui il patrimonio del Fondo Interno supera Euro 500.000
- spese bancarie relative alle operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno
- imposte e tasse previste dalla normativa vigente.

Come descritto al punto 3, le disponibilità del Fondo Interno potrebbero essere investite in quote di OICR.

Di conseguenza sul Fondo Interno stesso potrebbero gravare indirettamente le commissioni di gestione applicate dalle Società di Gestione del Risparmio che gestiscono tali OICR; queste commissioni sono espresse in percentuale sul valore giornaliero del patrimonio degli OICR. L'Impresa si riserva di sottoscrivere tali OICR aventi al massimo una commissione di gestione pari al 2,2% su base annua.

Nel caso in cui le condizioni economiche di mercato dovessero variare sensibilmente e le commissioni dei suddetti OICR dovessero aumentare in misura superiore al limite massimo sopra indicato, l'Impresa ne darà preventiva comunicazione al Contraente, al quale sarà concessa la facoltà di riscatto senza alcuna penalità.

Saranno riconosciute al Fondo Interno le eventuali somme retrocesse all'Impresa dalle Società di Gestione del Risparmio, derivanti dalle commissioni di gestione applicate ai suddetti OICR.

Il valore monetario di tali utilità sarà annualmente quantificato nel rendiconto annuale del Fondo Interno e ogni anno potrà variare in funzione del diverso peso dei singoli OICR all'interno del Fondo Interno stesso.

Sono a carico dell'Impresa tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

6. Modifiche regolamentari

L'Impresa adegua il presente Regolamento a seguito di modifiche derivanti da:

- normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS)
 - mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l'Assicurato.
- In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente e notificate a IVASS. Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

7. Rendiconto della gestione e revisione contabile

Ai sensi della vigente normativa l'Impresa redige il rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno alla data di chiusura dell'esercizio.

Entro un mese dalla data di redazione, il rendiconto viene sottoposto ad esame da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24/2/1998 e successive modificazioni.

La Società di Revisione attesta la rispondenza del Fondo Interno al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle Riserve Matematiche.

In particolare, con specifica relazione, la Società di Revisione deve esprimere un giudizio in merito a:

- la concordanza della gestione degli attivi con i criteri di investimento stabiliti dal Regolamento
- la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili
- la corretta valutazione delle attività del Fondo Interno
- la corretta determinazione e valorizzazione della quota alla fine di ogni esercizio.

Rendiconto e relazione sono inviati ad IVASS.

Sul sito dell'Impresa www.sara.it e presso la sede dell'Impresa sono resi disponibili per il Contraente - entro 60 giorni dalla chiusura del periodo di osservazione - entrambi i documenti.

8. Fusione con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa

A seguito di giustificati motivi e al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività del Fondo Interno, si prevede - ai sensi della normativa vigente - la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni Assicurativi dell'Impresa.

I Fondi Interni Assicurativi coinvolti nell'operazione di fusione devono avere caratteristiche simili.

In particolare, l'operazione di fusione è prevista nei casi di:

- variazioni normative che risultino incompatibili con le modalità gestionali del Fondo Interno
- mutamenti negli scenari finanziari
- riduzione del patrimonio del Fondo Interno che non permette una sua efficiente gestione amministrativa e finanziaria.

Alla data di effetto della fusione il patrimonio maturato dal Contraente viene investito nel Fondo Interno incorporante, risultato dell'operazione, senza alcun onere e spesa.

Alla stessa data vengono attribuite al contratto il numero di quote del Fondo Interno incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute nel Fondo Interno, valorizzate - a valori di mercato - all'ultima quotazione effettuata prima di questa data.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto

Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischio, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo Interno e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve le prestazioni previste dal contratto quando si verifica l'evento assicurato

Capitale assicurato iniziale: capitale determinato dalla quota parte del versamento investito nella Gestione Separata FONDO PIÙ ed è pari al versamento eventualmente al netto del caricamento

Capitale rivalutato: capitale assicurato iniziale comprensivo delle rivalutazioni accreditate derivanti dalla Gestione Separata

Capitale variabile: capitale determinato dalla quota parte del versamento investito nel Fondo Interno ed è ottenuto moltiplicando il valore unitario delle quote riferito ad una determinata data - giorno di valorizzazione - per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente alla medesima data. Il suo valore è legato all'andamento del valore delle quote

Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato

Carenza: periodo di tempo che intercorre tra l'entrata in vigore del contratto e l'inizio effettivo della garanzia. Valida per la sola maggiorazione caso morte

Caricamento: parte del versamento corrisposto dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa

Commissione di gestione sul NAV: spesa a carico del Fondo Interno, da prelevare dal NAV - valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno

Commissione di uscita: percentuale da applicare all'importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale. Per questo contratto la commissione di uscita viene applicata nei casi in cui la richiesta avvenga prima che siano trascorsi interamente tre anni

Composizione del Fondo Interno: informazioni sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di riferimento e ad altri fattori rilevanti

Composizione della Gestione Separata: informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata

Comunicazione in caso di perdite: comunicazione che l'Impresa è tenuta a inviare al Contraente nel caso in cui il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto a quanto investito. Per il presente contratto questa comunicazione è necessaria per la sola componente Unit

Conclusione del contratto: momento in cui - dopo aver corrisposto il premio unico - viene emesso il contratto

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione

Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'Impresa, l'Intermediario, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato, direttamente o indirettamente, abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione che soddisfi i criteri che seguono: a) sono distinte dall'interesse del Contraente o del potenziale Contraente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) hanno una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio dei Contraenti

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione della prestazione, rimane definitivamente acquisita al contratto e conseguentemente la prestazione stessa può solo aumentare e mai diminuire. Per il presente contratto è previsto il consolidamento della prestazione per la sola componente Rivalutabile

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio unico all'Impresa

Contratto Multiramo: contratto di Assicurazione sulla Vita in cui il livello delle prestazioni varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo ciascun versamento sia in una Gestione Separata che in un Fondo Interno

Costi: oneri a carico del Contraente gravanti sul premio versato o, nel caso previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa

Criteri di sostenibilità ESG: ai sensi della normativa europea, l'insieme dei fattori che permettono di classificare un prodotto assicurativo come sostenibile, qualora adotti una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali e/o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili ovvero che intenda produrre effetti positivi per l'ambiente e la società

Decorrenza del contratto: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio unico

Documento unico di rivalutazione riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, inviato al Contraente entro il 31 maggio di ogni anno, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, tra cui il premio versato, il capitale assicurato rivalutato e la misura di rivalutazione riconosciuta alla componente Rivalutabile, il numero e il valore delle quote assegnate o di quelle eventualmente trattenute per

commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, relativamente alla componente Unit, le eventuali operazioni di riscatto parziale effettuate

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace, per questa tipologia di contratto essa coincide con la vita dell'Assicurato

Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia

Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno

Fondo Interno: Fondo d'investimento per la gestione dei contratti con componente Unit, costituito dall'Impresa e gestito separatamente dalle altre attività dell'Impresa stessa; il suo valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione

Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione ai Beneficiari, relativamente alla sola componente Rivalutabile

Gestione Separata: gestione appositamente creata dall'Impresa e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluisce la quota parte del versamento, al netto degli eventuali caricamenti, versato dal Contraente che ha sottoscritto un contratto di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurativa

Giorno di riferimento: relativamente alla sola componente Unit, è il giorno di valorizzazione che viene utilizzato per calcolare il valore della quota del Fondo Interno ed è individuato in funzione dell'evento considerato

Giorno di valorizzazione relativamente alla sola componente Unit, è il giorno con riferimento al quale viene effettuato il calcolo del NAV e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno. È fissato al mercoledì di ogni settimana non festivo e con Borse Valori aperte

Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi

Impresa di assicurazione: Sara Vita Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita

Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti

IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo

Home Insurance: Area Personale presente sul sito dell'Impresa utile al Contraente per gestire telematicamente i propri rapporti assicurativi

Lettera di conferma: documento che informa il Contraente, successivamente al perfezionamento del contratto delle informazioni relative al suo investimento

Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento, ovvero al Contraente o vincolatario a seguito di richiesta di riscatto totale o parziale

Misura di Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurativa attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale

Misura di Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurativa ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni assicurative

NAV: valore complessivo netto del patrimonio del Fondo Interno che viene calcolato, ad ogni giorno di valorizzazione, considerando tutte le attività e al netto di tutte le eventuali passività e tenendo conto delle spese e degli oneri applicati al Fondo Interno

Numero di quote: quantità, relativa alla sola componente Unit, ottenuta dividendo il NAV calcolato in un determinato giorno di valorizzazione per il valore unitario delle quote corrispondente

OICR: Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio in cui sono comprese le Società di gestione dei Fondi comuni di investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macro categorie di OICR, quali ad esempio i Fondi comuni di investimento (o Fondi aperti mobiliari) e i Fondi di Fondi ecc.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio e l'Impresa lo incassa

Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante

Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata. Per questo contratto il periodo di osservazione va dal 1° ottobre di un determinato anno al 30 settembre del successivo anno

Premio: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto, comprensivo di tutti i costi

Premio investito: è il premio versato al netto dei costi

Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge

Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi di uno degli eventi assicurati

Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere. Per il presente contratto questo valore rileva per la sola componente Rivalutabile

Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio

Profilo di rischio: indice della rischiosità finanziaria del contratto, variabile da “basso” a “molto alto” a seconda della composizione degli investimenti del Fondo Interno cui il contratto è collegato

Proposta/Polizza: modulo sottoscritto dal Contraente con il quale viene concluso il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate; insieme alla lettera di conferma fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e la conferma dell'avvenuto pagamento del premio

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti

Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario, scelto dal Contraente, a cui l'Impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell'Assicurato

Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata

Regolamento del Fondo Interno: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano il Fondo Interno

Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dall'Impresa al contratto

Rendiconto annuale del Fondo Interno: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dal Fondo Interno

Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal Regolamento. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile

Rendimento trattenuto (commissione di gestione): quota parte del rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata. Per il presente contratto tale risultato è relativo alla sola componente Rivalutabile

Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta

Rischio finanziario: il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita

Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione, come ad esempio il decesso dell'Assicurato

Società di Gestione del Risparmio (SGR): Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti

Società di Revisione: Società, diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata e del Fondo Interno

Sostituto d'imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento

Valore unitario della quota: valore, relativo alla sola componente Unit, ottenuto dividendo il NAV relativo al giorno di valorizzazione, per il numero delle quote presenti nel Fondo Interno alla stessa data. Tale valore unitario viene pubblicato giornalmente sul sito dell'Impresa

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali

Volatilità: grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso ecc.) in un dato periodo di tempo. È relativo alla sola componente Unit.

Sara Vita Spa ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l'individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.

L'Impresa, nell'individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:

- a) l'assetto organizzativo e processi di *governance*
- b) le operazioni infragruppo
- c) il modello distributivo
- d) le operazioni finanziarie
- e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.

Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l'Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.

L'Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti

Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall'Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l'Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell'informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.

Le **principali norme** - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:

Codice delle Assicurazioni Private

D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.

Codice Civile

- **artt.1892, 1893 e 1894:** dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
- **art.1919:** l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
- **art.1920:** il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
- **art.1921:** ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
- **art.1923:** le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
- **artt.1898 e 1926:** il Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto

Normativa secondaria emanata da IVASS

L'IVASS è l'istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.

Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:

- **Regolamento IVASS 41/18:** Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
- **Regolamento IVASS 40/18:** Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.

Normativa specifica per i PIR (alla data di redazione di questo Set Informativo)

- **Legge di Bilancio 2017** - art. 1, commi da 100 a 114, della Legge n.232/2016
- **Legge di Bilancio 2018** (art. 1, comma 80 della Legge n.205/17)
- **Decreto Fiscale** (art. 113 bis, commi da 2 a 4, del Decreto Legge n.124/19, collegato alla Legge di Bilancio 2020 - Legge n.160/19)
- Legge di Bilancio 2022 articolo 1, comma 26 della Legge n. 234/2021

SaraPiùForte**Contratto di Assicurazione multiramo, a premi unici ricorrenti e con possibilità di versamenti aggiuntivi, con bonus di fedeltà, e con facoltà di prestazioni potenziate caso morte e invalidità**

Agenzia AGENZIA XXX					Subagenzia	
Proposta	Tariffa	Decorrenza	Durata pagamento premi 20	Scadenza pagamento premi		
Contraente - X persona fisica persona giuridica (se persona giuridica i dati sotto riportati sono riferiti al rappresentante legale)						
Nota Bene: il titolare della tessera ACI deve essere il Contraente						
Socio ACI: NO se si indicare il numero della tessera ACI e la data di scadenza						
Cognome e Nome			Sesso	Codice Fiscale		
Data di nascita	Luogo di nascita			Prov.	Nazione	
Indirizzo di residenza		CAP	Località	Prov.	Nazione	
Tipo di documento di riconoscimento	Numero documento	Ente di rilascio		Cittadinanza		
Luogo di rilascio	Prov.	Data rilascio/rinnovo	Data scadenza	Cellulare	e-mail	
Professione	Tipologia	Sottogruppo attività cod./desc.		ATECO cod./desc.		
Il Contraente sceglie di ricevere le comunicazioni obbligatorie successive al presente contratto:						
☐ tramite e-mail all'indirizzo _____, che conferma con la sottoscrizione della presente proposta/polizza						
☐ su supporto cartaceo mediante posta all'indirizzo _____						
☐ su Area Personale _____						
Tale scelta fa riferimento esclusivamente al presente contratto e per le comunicazioni successive alla presente scelta.						
Eventuali aggiornamenti/variazioni del suo indirizzo e-mail dovranno essere comunicate tempestivamente a Sara Vita per il tramite dell'Agenzia o dell'Area Personale sopra indicata, nonché scrivendo all'indirizzo assistenza@sara.it						
Assicurato						
Cognome e Nome			Sesso	Codice Fiscale		
Data di nascita	Età assicurativa	Luogo di nascita		Prov.	Nazione	
Indirizzo di residenza		CAP	Località	Prov.	Nazione	
Tipo di documento di riconoscimento	Numero documento	Ente di rilascio		Cittadinanza		
Luogo di rilascio	Prov.	Data rilascio/rinnovo	Data scadenza	Cellulare	e-mail	
Professione	Tipologia	Sottogruppo attività cod./desc.		ATECO cod./desc.		

POLIZZA N. Agenzia AGENZIA XXX**Sara Vita Spa**

Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saravita@sara.telecompost.it info@sara.it
Cap. Soc. Euro 76.000.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 07103240581 REA Roma n. 556742 P. IVA 01687941003 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00063
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97
Società del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)



Beneficiari

in caso di morte:

Nominativo

100,00%

Intende indicare un referente terzo, diverso dai beneficiari sopra indicati, a cui l'impresa potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato? **SI**

Nominativo REFERENTE TERZO Codice fiscale Indirizzo E-mail Numero telefono

Caratteristiche del contratto

Le prestazioni di seguito indicate, vengono liquidate a fronte della corresponsione del **Premio unico ricorrente** di € che verrà versato con periodicità **SEMESTRALE** il GG/MM GG/MM di ogni anno per la durata pagamento premi prevista.

L'ultima rata di premio da corrispondere sarà quello con scadenza .

Sulla base del **PROFILO X** scelto dal Contraente, il Premio unico ricorrente investito viene destinato alla Gestione Separata e ai Fondi Interni come di seguito indicato:

Gestione Separata FONDO PIU'	SARA OBBLIGAZIONARIO	FONDO PIU'
Percentuale XX % Importo €	Percentuale XX % Importo €	Percentuale XX % Importo €

A fronte della quota parte del Premio unico ricorrente destinato alla Gestione Separata, l'Impresa garantisce in caso di decesso dell'Assicurato, un **Capitale assicurato** che verrà rivalutato annualmente secondo la misura e le modalità di cui alla Clausola di liquidazione e al Regolamento di FONDO PIU'.

La quota parte del Premio unico ricorrente destinato ai Fondi Interni, darà luogo al **Capitale variabile** espresso in €.

Sia il Capitale assicurato che il Capitale variabile sopraindicati, saranno oggetto di apposita comunicazione da parte dell'Impresa.

Si desidera attivare l'opzione LIFE CYCLE ? **SI NO**

Nel corso della durata pagamento premi, l'Impresa liquiderà le seguenti prestazioni, calcolate sulla base del Premio ricorrente annuale di € .

Bonus fedeltà alla 10ª ricorrenza annuale del contratto: € XXX,XX

Bonus fedeltà alla 15ª ricorrenza annuale del contratto: € XXX,XX

Bonus fedeltà al termine pagamento premi: € XXX,XX

PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

In caso di morte dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, verrà liquidata la prestazione indicata nello specifico articolo delle Condizioni di Assicurazione.

In caso di morte dell'Assicurato entro la durata pagamento premi prevista, è aggiunta alla prestazione di cui sopra, l'Impresa garantisce altresì liquidazione di un importo pari ad €, diminuito di € per ogni anno intero trascorso fra la data di decorrenza del contratto e la data di decesso dell'Assicurato.

Ai fini della corresponsione di tale importo si farà riferimento alle previsioni delle Condizioni di Assicurazione.

PRESTAZIONE IN CASO DI INVALIDITA'

Nel caso in cui l'Assicurato divenga invalido in modo totale e permanente entro la durata pagamento premi prevista, i premi residui verranno riconosciuti al contratto direttamente dall'Impresa, secondo quanto più dettagliatamente descritto nelle Condizioni di Assicurazione.

L'importo del Premio unico ricorrente, per la parte di prestazione ed ai sensi dell'Art. 13 comma 2 del D.Lgs. N. 47 del 18 febbraio 2000, è distinto come segue:

Prestazione caso morte: € 2,00

Prestazione invalidità: € 1,00

Modalità di pagamento del premio e delle PRESTAZIONI: non è previsto pagamento in contanti

Alla **data di perfezionamento** le modalità di pagamento per il **premio unico ricorrente** sono:

- assegno bancario, per corrispondenza o postale
- ordine di bonifico
- altro mezzo di pagamento
- sistema di pagamento elettronico

alle successive date di pagamento del premio unico ricorrente - o rata di premio:

- **se scelto il finanziamento rateale, semestrale o annuale:** a scelta una delle modalità previste alla data di perfezionamento, ovvero l'addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD
- **se scelto il finanziamento mensile:** il solo addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD.

Qualsiasi sia la modalità di pagamento, i mezzi di pagamento devono essere intestati all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente indicato.

Nel caso in cui l'Intermediario non appartenga alla Rete Agenziale SARA le modalità di pagamento previste sono le seguenti:

- **alla data di perfezionamento:** ordine di bonifico sul conto direzionale dedicato, a favore di Sara Vita Spa IBAN IT39R0306912711100000013035 presso BANCA INTESA
- **alle successive date di pagamento**, indipendentemente dalla periodicità, è previsto il solo addebito diretto SEPA sul conto corrente del Contraente - SDD.

Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente.

POLIZZA N. Agenzia AGENZIA XXX

Sara Vita Spa

Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saravita@sara.telecompost.it info@sara.it

Cap. Soc. Euro 76.000.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 07103240581 REA Roma n. 556742 P. IVA 01687941003 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00063

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97

Società del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa

La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

sara

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal Contraente e dall'Assicurato richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.

La informiamo che ai sensi della Legge 7 dicembre 2023 n.193, che ha introdotto il cosiddetto "diritto all'oblio oncologico", Lei non è tenuto a fornire alcuna informazione relativa ad eventuali patologie oncologiche dalle quali è guarito ai sensi di legge: si è considerati guariti qualora siano trascorsi 10 anni (ridotto a 5 anni se la patologia è insorta prima del 21° anno di età) dalla conclusione del trattamento attivo della patologia senza episodi di recidiva e ricadute. Per alcune patologie oncologiche sono stati previsti dei termini differenti, come da Tabella riportata nella Gazzetta Ufficiale Numero 96 del 24/04/2024 a disposizione dell'Intermediario per consultazione.

La presente polizza è stata emessa sulla base delle seguenti dichiarazioni dell'Assicurato di:

- Non soffrire e non aver mai sofferto di malattie gravi o comunque significative
- Non essere mai stato ricoverato in case di cura, sanatori o ospedali per malattie gravi o comunque significative
- Non aver subito interventi chirurgici significativi
- Non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti e di non essere affetto da tossicodipendenza o alcolismo
- Non esercitare nessuna delle attività professionali considerate a rischio
- Non esercitare nessuna delle attività sportive considerate a rischio
- Non intraprendere viaggi in paesi extraeuropei di durata superiore a 6 mesi

L'elenco delle malattie e degli interventi chirurgici definiti come gravi o significativi e delle professioni e attività sportive considerate a rischio, è riportato nell'Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato

Ai sensi degli articoli 56 e 58 del Regolamento IVASS n. 40 del 2018, come modificato e integrato, il sottoscritto il Contraente dichiara di avere ricevuto, prima della sottoscrizione, la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalla disposizione di cui, in particolare, a titolo non esaustivo, i seguenti documenti informativi precontrattuali previsti dalle citate norme:

- Modulo Unico Precontrattuale (MUP) per i prodotti di investimento assicurativi, Allegato al Regolamento IVASS n.40 del 2018;
- Documento di sintesi degli esiti della valutazione delle richieste ed esigenze di copertura

Ai sensi dell'articolo 1919 del Codice Civile l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita.

Recesso dal contratto

Il Contraente dichiara di essere stato informato che, entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, egli può recedere dallo stesso, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.

Si precisa a tal fine che entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari al premio versato al netto della quota parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

Consenso al trattamento dei dati personali

I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano di aver preso visione dell'Informativa (Informativa Contraente_Assicurato_1.0).

Il Contraente, ovvero l'Assicurato quando diverso dal Contraente, esprime il consenso al trattamento dei dati sanitari necessario a dare attuazione al rapporto giuridico - la polizza - da concludere o in essere con Sara Vita, ivi compresa la comunicazione a società di riassicurazione, operanti come autonomi titolari del trattamento, affinché queste possano effettuare ulteriori trattamenti in relazione al medesimo rischio assicurato. Il consenso può essere revocato contattando il Titolare o il RPD ai recapiti indicati nell'Informativa.

Con le firme sotto riportate, il Contraente e l'Assicurato, se diverso dal Contraente, confermano la veridicità dei dati e delle informazioni riportate nel presente documento.

Assicurato

Contraente

POLIZZA N. Agenzia AGENZIA XXX

Sara Vita Spa

Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saravita@sara.telecompost.it info@sara.it
Cap. Soc. Euro 76.000.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 07103240581 REA Roma n. 556742 P. IVA 01687941003 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00063
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97
Società del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

sara 

Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato (segue)

Il Contraente dichiara di aver ricevuto il Set Informativo, contenente i distinti documenti: KID (ed. 01/25), DIP Aggiuntivo IBIP (mod. V414 D ed. 05/25), Informativa precontrattuale Sostenibilità FONDO PIU' (ed. 07/25), Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento della Gestione Separata dei Fondi interni e del Glossario (mod. V414 CdA ed. 05/25) e il modulo di proposta/polizza in fac simile (mod. V414 PP ed. 07/25).

Il Contraente dichiara di aver preso atto e accettato in ogni loro parte le condizioni contrattuali contenute nelle Condizioni di Assicurazione.

Relativamente alla prestazione potenziata in caso di decesso dell'Assicurato e prestazione in caso di invalidità dell'Assicurato, il Contraente dichiara, inoltre, di approvare specificatamente, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile gli articoli delle Condizioni di Assicurazione statuenti, rispettivamente, le esclusioni e l'assunzione del rischio e le limitazioni-carenza.

Relativamente alla prestazione potenziata in caso di decesso dell'Assicurato e prestazione in caso di invalidità dell'Assicurato, ai sensi degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente e l'Assicurato dichiarano di essere consapevoli che le informazioni e i dati forniti nel presente Modulo di Proposta costituiscono elemento essenziale per la validità e l'efficacia del contratto e che l'Assicurato presta il suo consenso all'assicurazione in base alle dichiarazioni stesse.

Assicurato	Contraente
-----------------------	-----------------------

Polizza emessa il _____ sulla base delle Condizioni di Assicurazione e delle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e dall'Assicurato.

Il Direttore Generale



Spazio riservato all'Intermediario

Il sottoscritto Intermediario attesta l'autenticità delle firme apposte dall'Assicurato, dal Contraente e dal legale rappresentante.

Il pagamento del Premio di Euro **XXXX,XX** è stato effettuato il _____ con regolamento _____ sul Diario Cassa.

Nome e Cognome dell'Intermediario	Firma dell'Intermediario (*)	Firma e timbro dell'Agenzia
--	---	--

(*) Firma dell'Intermediario che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione e dell'identificazione personale del firmatario.



POLIZZA N. Agenzia AGENZIA XXX

Sara Vita Spa

Sede legale: Via Po 20, 00198 Roma T +39 06 8475.1 F +39 06 8475223 PEC saravita@sara.telecompost.it info@sara.it
Cap. Soc. Euro 76.000.000 (i.v.) N. Reg. Imp. Roma e CF 07103240581 REA Roma n. 556742 P. IVA 01687941003 Iscr. Albo imprese ass. n. 1.00063
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattie con DMICA n.16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n.594 del 18/06/97
Società del Gruppo assicurativo Sara, Iscr. Albo gruppi ass. n. 001 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa
La società è soggetta al controllo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni)

sara 

Informativa Sara Vita Contraente/ Assicurato Individuali

ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

Sara Vita S.p.A., con sede legale a Roma in Via Po n° 20, tratta i tuoi dati personali in qualità di titolare del trattamento ("Sara" o il "Titolare"). Per tutte le informazioni sul trattamento effettuato da Sara puoi contattare il Titolare o il Responsabile della protezione dei dati personali ("RPD") a questi indirizzi:

- E-mail: RPD@sara.it
- Posta: Sara Assicurazioni S.p.A. / Via Po, 20 - 00198 - Roma

*Il titolare del trattamento è il soggetto che stabilisce quali dati trattare, come trattarli e per quali finalità.



Perché e come trattiamo i tuoi dati:

Svolgere le attività necessarie per l' assunzione e la gestione della polizza	Esecuzione del contratto e di misure precontrattuali
Trattamento dati sanitari per l' assunzione e la gestione della polizza (se il contraente è anche assicurato)	Il consenso è necessario ai fini del trattamento
Svolgere le attività necessarie al rispetto della normativa nazionale e comunitaria	Adempimento di obblighi di legge
Prevenzione e individuazione di frodi assicurative	Questi trattamenti rientrano nell' interesse legittimo del Titolare
Attività necessarie alla difesa dei diritti e degli interessi di Sara	
Analisi statistico -attuariale in forma aggregata o pseudonimizzata	
Invio di comunicazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (solo per il Contraente)	
Comunicare a Sara e Sara Assicurazioni S.p.a. (contitolari) i dati sui rapporti assicurativi già in corso con Sara , a scopo di loro profilazione a fini marketing (solo per il Contraente e solo se hai fornito apposito consenso)	Questo trattamento rientra nell' interesse legittimo del Titolare e di Sara e Sara Assicurazioni in quanto contitolari del trattamento
Finalità amministrative interne che implicano tra l'altro la circolazione infragruppo	Questo trattamento rientra nell' interesse legittimo delle società del Gruppo Sara Assicurazioni

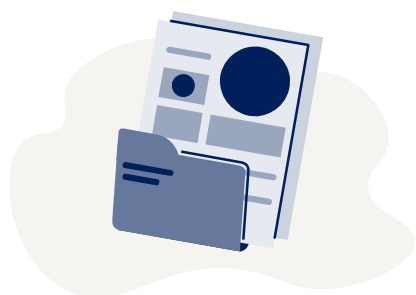
Le **finalità del trattamento** indicano il motivo/ scopo per cui i dati personali sono trattati.

La **base giuridica** è il presupposto che giustifica, da un punto di vista legale, il trattamento dei dati personali.

Le basi giuridiche sono previste dall'**art. 6** del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali (GDPR).

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Quali tipi di dati trattiamo:



- dati anagrafici e di contatto
- dati bancari
- dati di polizza
- dati relativi al sinistro
- dati relativi alla salute

Se sei il Contraente saranno trattati anche:

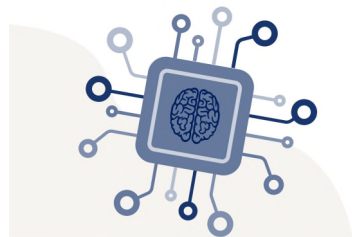
- dati relativi all'assicurato e al beneficiario
- dati relativi alla situazione personale, patrimoniale e finanziaria
- informazione del rilascio del tuo consenso per la profilazione a fini marketing da parte di Sara e Sara Assicurazioni S.p.A. (contitolari)

Questi dati possono essere acquisiti dal Titolare:

- da **Te** quando stipuli la polizza e quando ti avvali dei nostri servizi
- (solo per il Contraente) da **Sara e Sara Assicurazioni S.p.A.** (contitolari)

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 4).

Processi decisionali automatizzati (solo per il Contraente):



Alcuni **trattamenti connessi all'assunzione e alla gestione della polizza** (es. valutazione del rischio, calcolo del premio, valutazione di adeguatezza, valutazioni antiterrorismo e antiriciclaggio) **si basano su processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione**, le cui logiche sono determinate prevalentemente dalla tecnica attuariale e/o dalla normativa di settore.

Il processo decisionale automatizzato avviene quando vengono prese decisioni nei tuoi confronti utilizzando mezzi elettronici senza l'intervento umano.

La profilazione avviene quando i tuoi aspetti personali vengono valutati per fare previsioni su di te.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 5).

A chi comunichiamo i tuoi dati:



- **Dipendenti** del Titolare
- Soggetti esterni che agiscono per conto di Sara come **responsabili del trattamento**
- Soggetti esterni che agiscono in maniera autonoma come **titolari del trattamento**
- **Sara Assicurazioni S.p.A.** quale titolare del trattamento e le stesse **Sara e Sara Assicurazioni S.p.A.** nella loro qualità di contitolari del trattamento

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 5).

Dove trasferiamo i tuoi dati:

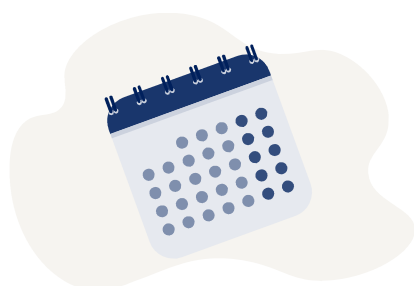


Sara di regola **non trasferisce i tuoi dati personali** in Paesi fuori dallo Spazio Economico Europeo.

In alcuni casi e solo per le finalità sopra indicate i dati possono essere trasferiti a terzi (es. fornitori cloud) stabiliti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Per quanto tempo conserviamo i tuoi dati:



- **Dati necessari per l'esecuzione del contratto** —> per tutta la durata del contratto e, dopo la cessazione, per altri 11 anni e comunque per 21 anni dall'emissione dell'ultima quietanza.
- **Dati necessari per il rilascio del preventivo** —> 6 anni dal rilascio del preventivo, se successivamente non è stata stipulata la polizza
- **Dati necessari per finalità antifrode e per la difesa dei diritti/interessi di Sara** —> 11 anni.
- **Dati necessari per l'adempimento di obblighi di legge** —> per il tempo previsto dalla normativa e necessario per adempiere agli obblighi di legge
- **Dati necessari per finalità di analisi statistico-attuariale** —> 6 anni.

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Quali diritti puoi esercitare per proteggere i tuoi dati:



- **Accesso** —> puoi chiedere conferma dell'esistenza di un trattamento dei tuoi dati personali e chiedere l'accesso alle relative informazioni.
- **Rettifica** dei dati —> in caso di dati incompleti e/o imprecisi.
- **Cancellazione** dei dati (in presenza di determinate condizioni).
- **Limitazione** del trattamento —> in presenza di determinate condizioni puoi chiedere che il trattamento dei tuoi dati sia limitato.
- **Portabilità** —> puoi chiedere che Sara trasferisca i tuoi dati personali ad altri soggetti da te indicati.
- **Revoca** del consenso —> in qualunque momento puoi revocare il consenso prestato.
- **Opposizione** —> puoi opporsi al trattamento dei tuoi dati personali quando questo è basato sul legittimo interesse del titolare.
- **Reclamo** —> se ritieni che ci siano violazioni nel trattamento dei tuoi dati personali puoi presentare reclamo al **Garante per la protezione dei dati personali**.

Puoi contattare il Titolare o il RPD ai recapiti sopra indicati. Per presentare un reclamo puoi **contattare il Garante** con le modalità previste sul sito dell'Autorità.

* Per saperne di più vai alla sezione approfondimenti (pag. 6).

Approfondimenti

Approfondimenti

1. COME RACCOGLIAMO I TUOI DATI

I dati trattati possono essere:

- forniti a Sara direttamente da te al momento della stipulazione del contratto di polizza o, successivamente, nel corso della durata dello stesso;
- (solo se sei il Contraente) forniti da Sara Assicurazioni S.p.A., quale titolare del trattamento, o dalla stessa Sara e da Sara Assicurazioni S.p.A. congiuntamente intese come contitolari del trattamento.

2. PERCHÉ TRATTIAMO I TUOI DATI E SU QUALI BASI

Sara tratta i tuoi dati personali:

- **per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa.** In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipula della polizza assicurativa richiesta (es. valutazione del rischio assicurativo, all'occorrenza effettuata anche attraverso questionari anamnestici, visite mediche e altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa), all'esecuzione, alla gestione e al controllo del contratto di polizza (inclusa la gestione del customer care e di eventuali sinistri in cui sei coinvolto, riassicurazione, controlli interno). Questi trattamenti sono **necessari per l'esecuzione del contratto** di cui sei parte o **per l'esecuzione di misure precontrattuali** adottate su tua richiesta ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. b) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo contrattuale o un requisito necessario all'erogazione del servizio da te richiesto, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità per Sara di adempiere a quanto richiesto.
- **per l'adempimento di obblighi di legge**, inclusi gli adempimenti di natura fiscale, amministrativa e contabile connessi all'esecuzione del contratto, le verifiche di adeguatezza e le obbligazioni relative alla normativa antiriciclaggio e antiterrorismo. Questi trattamenti si fondano sulla **necessità per adempiere un obbligo legale** al quale è soggetto il titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. c) GDPR. Il conferimento dei tuoi dati costituisce un obbligo legale, per cui il mancato conferimento determina l'impossibilità di erogare i servizi richiesti.

Una volta raccolti i tuoi dati personali per le finalità sopra indicate, il Titolare potrà trattarli anche per altre finalità quali:

- **per prevenire, individuare o perseguire frodi.** Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di prevenire e contrastare comportamenti illeciti, abusi o frodi;
- **per finalità difensive** in caso di comportamenti illeciti, abusi o frodi. Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nella esigenza di garantire una difesa tanto in ambito giudiziale quanto nelle fasi che precedono il contenzioso;
- **per finalità di analisi statistico/attuariale.** Sara può utilizzare alcuni dati personali (esclusi i dati relativi alla salute), in forma pseudonimizzata e aggregata, relativi al rischio assicurativo, anche eventualmente incrociandoli con altri dati di natura statistica. Questi trattamenti si fondano sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza imprenditoriale di svolgere ricerche e analisi statistico/attuariali;
- per finalità amministrative interne, sulla base del legittimo interesse di Sara (titolare), di Sara Assicurazioni S.p.A. (titolare) nonché della stessa Sara e di Sara Assicurazioni S.p.A. (contitolari), ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, consistente nell'esigenza di gestire gli adempimenti amministrativi funzionali al perseguimento delle altre finalità di trattamento. Tale finalità implica tra l'altro anche la circolazione infragruppo alla luce del considerando 48 GDPR.

Solo se sei il Contraente i tuoi dati personali potranno essere trattati anche per le seguenti finalità:

Approfondimenti

- per l'invio di comunicazioni commerciali e/o iniziative promozionali su prodotti e servizi analoghi a quelli da te già acquistati (c.d. **soft spam**). Questo trattamento si fonda sulla necessità per il perseguimento di un **legittimo interesse** del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR;
- per **mettere a disposizione della stessa Sara e di Sara Assicurazioni S.p.A.**, congiuntamente intese come contitolari del trattamento, **tutti i dati inerenti agli eventuali rapporti assicurativi già in corso con Sara** allo scopo di consentire alle predette società contitolari di svolgere attività di profilazione a fini marketing in modo più corretto, efficace e aderente alla tua specifica situazione. Tale trattamento potrà essere effettuato a condizione che tu abbia preventivamente rilasciato alle società contitolari il tuo consenso alla profilazione a fini marketing. La base giuridica del presente trattamento risiede nel **legittimo interesse** delle società contitolari, ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR, ad accedere anche ai dati sui rapporti assicurativi eventualmente già in essere con le società del Gruppo Sara Assicurazioni. Tale trattamento viene effettuato anche alla luce del considerando 48 GDPR, che contempla la possibilità di dare luogo ad una circolazione infragruppo a fini amministrativi interni.

N.B. In tutti i casi in cui il trattamento si fonda sul legittimo interesse, il Titolare ha effettuato un bilanciamento tra il proprio legittimo interesse e i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali. Se ritieni che tale bilanciamento non sia corretto e che i tuoi interessi, diritti e libertà fondamentali siano prevalenti puoi esercitare il diritto di opposizione al trattamento come meglio specificato di seguito.

I dati potranno essere, altresì, trattati per finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza dunque possibilità di identificare l'interessato.

3. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI (SOLO PER IL CONTRAENTE)

Alcuni trattamenti connessi alle finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa e di esecuzione del contratto assicurativo sono eseguiti sulla base di processi decisionali automatizzati, anche basati sulla profilazione. Ci si riferisce in particolare a:

- la valutazione del rischio con conseguente definizione del premio di polizza effettuata con logiche basate sulla tecnica attuariale;
- l'obbligo di collocare esclusivamente prodotti adeguati. Tale obbligo viene rispettato utilizzando algoritmi che verificano la coerenza delle caratteristiche del prodotto alle richieste ed esigenze del contraente;
- le valutazioni antiterrorismo che determinano il blocco delle operazioni sulla base della verifica della presenza dei soggetti su liste apposite messe a disposizioni da organismi pubblici;
- le valutazioni antiriciclaggio che portano all'individuazione di operazione sospette che possono comportare il blocco dell'operazione e la segnalazione all'UIF attraverso la profilatura e l'adeguata verifica della clientela e l'analisi di indicatori di anomalia determinati in virtù di criteri riferiti al cliente (natura giuridica, tipo di attività, comportamento tenuto, area geografica) e riferiti all'operazione (tipologia, modalità, ammontare, frequenza, ragionevolezza in relazione all'attività svolta, ecc.).

Tali processi decisionali di norma non sono basati unicamente su un trattamento automatizzato. In ogni caso vengono attuate misure appropriate per la tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati compreso il diritto di ottenere l'intervento umano, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI

I **dipendenti di Sara Vita** sono autorizzati a trattare i dati in conformità alle istruzioni impartite, ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4 del GDPR e 2-quaterdecies del Codice Privacy.

I **responsabili del trattamento** agiscono sotto il controllo di Sara sulla base delle istruzioni ricevute. Svolgono attività necessarie per il raggiungimento delle finalità sopra indicate. Rientrano in questa categoria, ad esempio, agenti, fornitori di servizi amministrativi, informatici, contabili e di servizi di consulenza.

I **titolari del trattamento** agiscono in maniera autonoma secondo proprie finalità. Sara comunica i dati a questi soggetti solo sulla base di uno dei presupposti sopra indicati (esecuzione del contratto, obbligo di legge, legittimo interesse). Rientrano in questa categoria, ad esempio, autorità di controllo (es. ANIA, IVASS), pubbliche

Approfondimenti

amministrazioni, istituti di credito, istituti finanziari e/o di factoring, società di revisione, società di riassicurazione, intermediari che operano come titolari autonomi.

I dati potranno inoltre essere comunicati a **Sara Assicurazioni S.p.A. quale titolare del trattamento e alle stesse Sara e Sara Assicurazioni S.p.A. nella loro distinta veste di contitolari del trattamento** per finalità amministrativo-contabili, sulla base del legittimo interesse delle stesse società ai sensi dell'art. 6, para. 1, lett. f) GDPR nonché alla luce del considerando 48 GDPR.

5. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI

Sara di norma non trasferisce i tuoi dati al di fuori dell'Unione Europea. In alcune determinate circostanze connesse alle finalità sopra indicate, alcuni dei tuoi dati possono essere trasferiti -direttamente o indirettamente- presso paesi terzi. In questo caso Sara assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza, della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea o delle norme vincolanti d'impresa.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il Titolare o il RPD ai recapiti precedentemente indicati.

6. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI

In ogni caso i tuoi dati saranno trattati nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione della conservazione di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

I **dati necessari per l'esecuzione del contratto di polizza** saranno conservati per **tutta la durata del contratto**. Successivamente alla cessazione del contratto tali dati saranno conservati per un **ulteriore periodo di 11 anni e comunque per 21 anni dall'emissione dell'ultima quietanza** al fine di consentire a Sara l'adempimento di obblighi di legge connessi all'esecuzione del contratto e la difesa dei propri diritti. In caso di mancato perfezionamento del contratto, i dati raccolti per finalità connesse alla valutazione del rischio e alla definizione del preventivo economico potranno essere conservati per un periodo di 6 anni per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire a Sara la difesa dei propri diritti.

7. QUALI DIRITTI PUOI ESERCITARE PER PROTEGGERE I TUOI DATI

- Con il **diritto di accesso** puoi chiedere informazioni su: finalità del trattamento, categorie di dati trattati, categorie di destinatari, periodo di conservazione dei dati, diritti che puoi esercitare, esistenza di un processo decisionale automatizzato.
- Puoi richiedere la **cancellazione** dei dati quando: ti sei opposto al trattamento e non sussiste un legittimo interesse prevalente del Titolare; i dati sono stati trattati illecitamente; c'è un obbligo legale di cancellazione.
- Puoi richiedere la **limitazione** del trattamento quando: contesti l'esattezza dei tuoi dati (per il periodo necessario a verificare l'esattezza dei dati); il trattamento è illecito e non vuoi la cancellazione dei dati; i dati sono necessari per permetterti di agire o difenderti in giudizio; ti sei opposto al trattamento (in attesa della verifica della prevalenza dei motivi legittimi del Titolare).
- Per tutti i trattamenti fondati sul tuo consenso, puoi in qualunque momento revocare il consenso prestato. In caso di revoca del consenso, i trattamenti effettuati fino alla revoca restano legittimi, ma Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati e non potrà fornirti i servizi per i quali è richiesto il consenso.
- Per tutti i trattamenti fondati sul legittimo interesse di Sara, potrai esercitare il **diritto di opposizione al trattamento**. In questo caso Sara non potrà trattare ulteriormente i tuoi dati personali salvo che dimostri la prevalenza dei propri interessi o che il trattamento sia necessario per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria. Inoltre, solo se sei il Contraente, hai il diritto di opposti in ogni momento e senza alcuna giustificazione all'invio di comunicazioni di marketing diretto attraverso strumenti automatizzati (sms,

Approfondimenti

mms, e-mail, notifiche push, fax, WhatsApp) e non automatizzati (posta cartacea, telefono con operatore). Con riguardo al marketing diretto, resta salva la possibilità di esercitare tale diritto anche in parte, ossia, in tal caso, opponendoti, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati.

